

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. con sede legale in Desio (MB), via Rovagnati n. 1, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094, Codice Fiscale n. 01181770155, P.IVA n. 10537880964, Capitale sociale Euro 70.692.590,28, i.v., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5.

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

INDICE

1. Informazioni su Banco di Desio e della Brianza.....	4
1.1. Informazioni sul Banco.....	4
1.2. Comunicazioni con la clientela – reclami.....	4
2. Informazioni sui rendiconti.....	5
2.1. Rendiconto nel servizio di gestione di portafogli.....	5
2.2. Rendiconto nei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e custodia e amministrazione di strumenti finanziari.....	5
2.3. Rendiconto nel servizio di collocamento.....	6
2.4. Rendicontazione annuale dei costi ed oneri.....	6
3. Informazioni concernenti la salvaguardia degli Strumenti Finanziari e delle somme di denaro della clientela.....	6
3.1. Custodia delle somme e degli strumenti finanziari.....	6
3.2. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.....	7
3.3. Fondo Nazionale di Garanzia.....	7
3.4. Diritti di garanzia e/o di privilegi che il Banco può vantare sugli strumenti finanziari o sulle somme di denaro del Cliente.....	7
3.5. Informazioni sul rischio derivante dall'applicazione del "Bail-in" come strumento di risoluzione delle crisi bancarie.....	8
4. Informazioni sui servizi di investimento, sugli strumenti finanziari e sui rischi generali connessi.....	8
4.1. Servizi di investimento.....	9
4.2. Strumenti Finanziari.....	9
4.3. Principali tipologie di rischi.....	10
4.4. La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari.....	10
4.4.1. La volatilità del prezzo.....	10
4.4.2. La liquidità.....	11
4.4.3. La divisa.....	11
4.4.4. Gli altri fattori fonte di rischi generali.....	12
4.5. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati.....	12
4.5.1. Future negoziati su mercati regolamentati.....	12
4.5.2. Opzioni.....	13
4.5.3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in future e opzioni.....	13
4.5.4. Operazioni su Strumenti Finanziari derivati eseguite OTC (Over The Counter): gli swap.....	13
4.5.5. Tipologie di contratti derivati OTC offerti alla Clientela – Requisiti per la verifica della sussistenza dell'effetto di copertura.....	13
4.6. La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni.....	14
4.6.1. La rischiosità di una linea di gestione.....	14
4.7. Commissioni e altri oneri.....	15
4.8. Informazioni su costi e oneri.....	15
4.9. Informazioni in materia di Incentivi.....	15
5. Linee guida fiscalità prodotti finanziari e dossier titoli.....	15

6. Classificazione della Clientela e tutele accordate.....	16
7. Informazioni sulle modalità di profilatura della Clientela e di valutazione dell'idoneità (Target Market) e dell' adeguatezza/ appropriatezza degli investimenti.....	17
7.1. Modalità di profilatura della Clientela.....	17
7.1.1 Questionario Persone Fisiche Retail e Questionario Persone Fisiche Professional.....	18
7.1.2 Questionario Persone Giuridiche Retail e Questionario Persone Giuridiche Professional.....	18
7.1.3 Questionario Fiduciarie Persone Fisiche e Questionario Fiduciarie Persone Giuridiche.....	18
7.1.4 Questionario Delegato/Rappresentante.....	18
7.1.5 Utilizzo dei questionari nei rapporti cointestati.....	18
7.1.6 Utilizzo del questionario Derivati OTC.....	18
7.2. Modalità di verifica dell'idoneità rispetto al Target Market.....	18
7.3. Modalità di verifica dell'adeguatezza/appropriatezza.....	19
7.4. Lista dei prodotti/strumenti finanziari oggetto del Servizio di Consulenza in materia di investimenti.....	19
GLOSSARIO.....	20

ALLEGATI

- Policy sintetica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse	22
- Execution e Transmission Policy	26

1. Informazioni su Banco di Desio e della Brianza

1.1. Informazioni sul Banco

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito anche il "Banco"), costituito il 4 agosto 1909 come Cassa Rurale di Desio, ha la sede legale e la direzione generale in Desio (Monza e Brianza), Via Rovagnati 1 e fa parte del Gruppo Banco di Desio e della Brianza (in forma abbreviata "Gruppo Banco Desio").

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge. È escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine

RECAPITI

Telefono: +39 0362613.1

Fax: +39 0362613219

Indirizzo della Sede: Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Via Rovagnati 1, 20832 DESIO (MB)

DATI FISCALI INERENTI IL BANCO:

Partita IVA: 10537880964

Codice Fiscale: 01181770155

Iscrizione alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi: 01181770155

Iscrizione REA (Repertorio Economico Amministrativo): MB-129094

Il Banco è autorizzato allo svolgimento dell'attività bancaria dalla Banca d'Italia (Via Nazionale n. 91 Roma) ed è iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con numero di codice 3440/5.

La filiale di Banca d'Italia competente a esercitare la vigilanza sul Banco è quella di Milano (Via Cordusio, 5).

Il Banco aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il Banco è iscritto al Fondo Nazionale di Garanzia, con il Codice Identificativo BAN0165.

Il Banco è iscritto a partire dall'8 giugno 2007 al registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 D. Lgs. n. 209/2005 al numero D000190058. È possibile verificare l'iscrizione a tale registro accedendo al sito internet dell'IVASS: www.ivass.it

Il Banco è autorizzato a prestare i seguenti servizi di investimento:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- assunzioni a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
- collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- consulenza in materia di investimenti.

1.2. Comunicazioni con la clientela – reclami

Per le comunicazioni relative ai servizi di investimento prestati la Banca utilizza un Supporto Durevole elettronico, nonché si avvale dei propri canali digitali tempo per tempo resi disponibili per la clientela. Qualora la Banca, utilizzi, invece, un Supporto Durevole diverso da quello elettronico (i.e. Supporto Durevole cartaceo), ne farà apposita ed esplicita menzione all'interno del relativo contratto. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità, per il Cliente al dettaglio o professionale su richiesta, di richiedere che le informazioni gli siano fornite su Supporto Durevole cartaceo; in tale evenienza, le informazioni saranno, pertanto, fornite su Supporto Durevole cartaceo, nonché a titolo gratuito. Resta fermo che la fornitura delle informazioni su Supporto Durevole elettronico deve risultare una modalità appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra la Banca e il Cliente.

Il Cliente può impartire alla Banca gli ordini e le istruzioni specifiche in forma scritta, esclusivamente con utilizzo della specifica modulistica resa disponibile dalla Banca presso i propri sportelli o tramite i propri consulenti finanziari, ovvero mediante le tecniche di comunicazione a distanza di tempo in tempo rese disponibili da parte della Banca, a seguito della stipula di specifici accordi scritti con il Cliente. Inoltre gli ordini possono essere impartiti dal Cliente telefonicamente, solo nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati indicati nell'Execution e Transmission Policy".

Gli ordini telefonici saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente con piena efficacia probatoria a tutti gli effetti di legge. È facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.

Il Cliente può indirizzare un reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con le seguenti modalità: (i) per posta ordinaria al seguente indirizzo: Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Via Rovagnati 1, 20832 DESIO (MB), all'Ufficio Reclami; (ii) mediante consegna diretta presso gli sportelli delle filiali del Banco ove il Cliente intrattiene rapporti; (iii) per posta elettronica (reclami@bancodesio.it) oppure per posta elettronica certificata (reclami@pec.bancodesio.it); (iv) a mezzo fax; (v) compilando l'apposito form presente sul sito del Banco, nella sezione "Reclami".

Il Banco, al ricevimento del reclamo, dà pronta comunicazione al Cliente della relativa presa in carico, assicurando che la trattazione verrà completata entro 60 giorni.

I reclami ricevuti vengono valutati anche alla luce di eventuali orientamenti consolidati espressi desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie e dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

Le risposte ai reclami ricevuti contengono almeno le seguenti informazioni: (i) se il reclamo è ritenuto fondato: le iniziative che il Banco si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate nonché le eventuali iniziative correttive adottate; (ii) se il reclamo è ritenuto infondato: un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, con le necessarie indicazioni per adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Se il Cliente non è soddisfatto o non riceve risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie che consentono una trattazione più rapida ed economica delle questioni oggetto di giudizio.

In particolare il Cliente può rivolgersi in caso di controversie inerenti a servizi d'investimento:

- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob

Si tratta di un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie (che una volta avviato sostituisce la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob) fra investitori ed intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previste nei confronti degli investitori nell'esercizio dell'attività disciplinata nella parte II del TUF (Testo Unico della Finanza) fino al limite massimo di € 500.000.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Chi lo desidera, infine, può richiedere eventuali chiarimenti direttamente presso le filiali del Banco, dove peraltro sono messi a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo e asportabili gratuitamente, il Regolamento dell'Ombudsman, il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob e, una volta disponibile, quello relativo all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, nei quali sono disciplinati il funzionamento dei rispettivi sistemi di risoluzione delle controversie specificando i casi in cui è possibile proporre ricorso e le modalità da seguire. I predetti documenti possono essere, inoltre, scaricati in formato pdf sul sito internet del Banco.

Per quanto attiene ai reclami relativi a prodotti assicurativi, l'Ufficio Reclami del Banco tratterà direttamente quelli relativi alle attività di Collocamento, mentre trasmetterà senza ritardo alla competente struttura della compagnia assicurativa i reclami relativi al prodotto assicurativo, dandone contestuale notizia al Cliente reclamante.

2. Informazioni sui rendiconti

Qui di seguito si forniscono informazioni circa la natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento Consob n. 20307/2018.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono contenute nei contratti relativi a ciascun servizio e sono comunque fornite al Cliente in tempo utile prima della effettuazione delle prestazioni dedotte in contratto.

2.1. Rendiconto nel servizio di gestione di portafogli

Il Banco invia periodicamente al Cliente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi rispetto alle scadenze qui di seguito riportate, su supporto duraturo, il rendiconto del servizio svolto, relativo all'ultimo periodo di riferimento.

Il rendiconto periodico viene fornito con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), salvo nei seguenti casi:

- se il Cliente sceglie di ricevere volta per volta le informazioni sulle operazioni eseguite;
- se il contratto autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto Leva.

Se il Cliente sceglie di ricevere volta per volta le informazioni sulle operazioni eseguite:

- il Banco invia al Cliente una comunicazione, su supporto duraturo, di conferma di ogni operazione, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se il Banco riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma;
- il rendiconto periodico di cui sopra è comunque fornito almeno ogni 12 (dodici) mesi (31 dicembre). La cadenza è trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11 della Direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II).

Se il contratto autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto Leva, il rendiconto periodico è fornito almeno una volta al mese (l'ultimo giorno del mese di riferimento).

Il Banco comunica al Cliente eventuali perdite quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Ogni rendiconto si intende **tacitamente approvato** dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che deve essere trasmesso al Banco entro **60 giorni** dalla data di ricezione del rendiconto stesso.

Il Banco invia al Cliente, su sua richiesta scritta e a spese del Cliente, copia dei rendiconti arretrati relativi all'ultimo decennio.

È facoltà del Cliente richiedere, in aggiunta alle informazioni contenute nel rendiconto periodico, ulteriori informazioni o elaborati quali: analisi dei risultati, dichiarazioni, etc.; il Banco ha diritto a un compenso, da quantificare in via preventiva caso per caso, per ogni singolo documento prodotto.

2.2. Rendiconto nei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e custodia e amministrazione di strumenti finanziari

Il Banco invia al Cliente, su supporto duraturo, un avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine **quanto prima** e al più tardi il **primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione** o, se il Banco riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.

In aggiunta a quanto stabilito precedentemente, il Banco fornisce al Cliente, su sua richiesta, informazioni sullo stato del suo ordine.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un soggetto diverso.

Nel caso di operatività che includa posizioni in strumenti finanziari depositati presso il Banco caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, il Banco informa il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce, dalla data dell'ultimo rendiconto o se più recente, dall'acquisto,

un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. La comunicazione di cui al presente paragrafo è effettuata strumento per strumento, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo. Il Banco invia su base trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) al Cliente un rendiconto, su supporto duraturo, degli Strumenti Finanziari e delle disponibilità liquide del Cliente dallo stesso detenute.

Ogni rendiconto si intende **tacitamente approvato** dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che deve essere trasmesso al Banco entro **60 giorni** dalla data di ricezione del rendiconto stesso.

Il Banco invia al Cliente, su sua richiesta scritta e a spese del Cliente, copia dei rendiconti arretrati relativi all'ultimo decennio.

2.3. Rendiconto nel servizio di collocamento

Il Banco invia al Cliente, su supporto duraturo, un avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine **quanto prima** e al più tardi il **primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione** o, se il Banco riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.

Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengano eseguiti periodicamente, il Banco si attiene a quanto sopra stabilito, ovvero fornisce al Cliente, almeno con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), il rendiconto.

In aggiunta a quanto stabilito, il Banco fornisce al Cliente, su sua richiesta, informazioni sullo stato del suo ordine.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano quando l'obbligo di inviare la conferma/rendiconto è contrattualmente assunto direttamente dall'emittente e/o dall'offerente ovvero dal collocatore principale e/o dall'intermediario che presta il servizio e negli altri casi in cui non sia obbligatorio per legge.

Nel caso di operatività che includa posizioni in strumenti finanziari depositati presso il Banco caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. La comunicazione di cui al presente paragrafo è effettuata strumento per strumento, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Ogni rendiconto si intende **tacitamente approvato** dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che deve essere trasmesso al Banco entro **60 giorni** dalla data di ricezione del rendiconto stesso.

Il Banco invia al Cliente, su sua richiesta scritta e a sue spese, copia dei rendiconti arretrati relativi all'ultimo decennio.

Fermo restando l'invio della rendicontazione prevista e richiesta dalla normativa di riferimento, la Banca potrà fornire altresì al Cliente un'ulteriore informativa sugli strumenti finanziari e i prodotti.

2.4. Rendicontazione annuale dei costi ed oneri

Il Banco fornisce con periodicità regolare e comunque almeno annualmente un'informativa accorpata ed aggregata relativa ai costi e agli oneri a carico del Cliente relativi ai Servizi prestati e agli strumenti finanziari presenti sui rapporti di pertinenza del Cliente, in base alle relative previsioni contrattuali, e su tutti gli altri eventuali rapporti, di pari intestazione, connessi alla prestazione di Servizi di investimento (ad esclusione di quelli relativi alla prestazione del servizio di Gestione di Portafogli), anche in caso di recesso in corso d'anno. La predetta informativa accorpata, attinente a più rapporti con identica intestazione, anche qualora questi presentino diversi indirizzi di corrispondenza, sarà resa disponibile su supporto duraturo nell'ambito del servizio di banca telematica della Banca, se attivato dal Cliente, e, in subordine, verrà inoltrata all'indirizzo di residenza per le persone fisiche (salvo il caso in cui sia stato eletto un domicilio), mentre per le persone giuridiche presso la sede legale (ove non sia stato indicato un indirizzo qualificato come sede amministrativa).

3. Informazioni concernenti la salvaguardia degli Strumenti Finanziari e delle somme di denaro della clientela

3.1. Custodia delle somme e degli strumenti finanziari

Il Banco ha facoltà di custodire le somme e gli Strumenti Finanziari del Cliente ove esso ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirli anche senza darne immediato avviso al Cliente. Il soggetto cui attualmente è conferito l'incarico di custodia globale, con riferimento agli strumenti finanziari depositati presso il Banco è la Società BNP Paribas S. A. Sede Legale 3 Rue D'Antin, 75002 Paris, per il tramite della sua Succursale di Milano, BNP Paribas – Piazza Lina Bo Bardi, 3 – 20124 - Milano, Codice Fiscale e Partita IVA nr. 04449690157, Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi nr. REA 731270 - Iscritta all'Albo delle Banche al nr. 5482.

Il Banco viene contrattualmente autorizzato a subdepositare gli strumenti finanziari dei Clienti presso organismi di deposito centralizzato e altri depositari abilitati. Nelle evidenze presso l'intermediario relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.

In relazione ai titoli subdepositati, il depositante può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite il Banco e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tali depositari a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la custodia a terzi.

Qualora tali titoli presentino caratteristiche di fungibilità, ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli, il Banco è autorizzato a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei soggetti sub-depositanti e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti Finanziari della stessa specie e qualità.

Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli al portatore subdepositati, il Banco rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del contratto inerente i depositi di titoli a custodia ed amministrazione.

Per i titoli esteri il Banco è autorizzato, in talune circostanze, a farsi sostituire da un corrispondente estero, depositando a tal fine presso lo stesso i titoli ed accettando, anche per conto del Cliente, le relative condizioni generali.

In tal caso, il Banco resta comunque responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi atto od omissione del proprio corrispondente estero e/o per le conseguenze dell'eventuale insolvenza di quest'ultimo.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 22 del D.Lgs. 58/1998, che prevede che gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca,

costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3.2. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Il Banco aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito anche "FIDT").

Il FIDT, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, è oggi un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Lo scopo del FIDT è quello di garantire i depositanti delle banche consorziate, le quali si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del FIDT. Il FIDT interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle banche consorziate.

Gli interventi del FIDT, che sono effettuati per conto e nell'interesse delle consorziate, sono subordinati all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Il limite massimo di rimborso, richiamato dallo statuto del FIDT, non può essere inferiore a 100.000,00 Euro, per depositante.

La protezione offerta ai depositanti fa riferimento ai crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e ai titoli ad essi assimilabili.

Al di là delle fattispecie escluse (sotto elencate), sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa.

Sono escluse dalla protezione le seguenti fattispecie:

- i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
- il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita);
- i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), TUB, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
- i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Per maggiori informazioni si rimanda allo Statuto e al Regolamento pubblicati sul sito internet del FIDT: www.fidt.it.

3.3. Fondo Nazionale di Garanzia

Il Banco aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche il "Fondo").

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono regolati dal relativo statuto. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti connessi con operazioni di investimento, nei confronti di soggetti aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione di servizi e attività di investimento quali la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la gestione di portafoglio etc.

L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun Cliente, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000,00 euro.

L'intervento del Fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza degli intermediari conseguente alla dichiarazione di fallimento o se soggetti a dichiarazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza ovvero alla omologazione del concordato preventivo a cui siano stati ammessi.

Vengono in ogni caso esclusi dal pagamento dei propri crediti coloro che, negli ultimi cinque anni, abbiano fatto parte degli organi di amministrazione o controllo dell'intermediario ovvero ne abbiano diretto l'attività. Parimenti sono esclusi coloro che abbiano controllato l'intermediario, ovvero abbiano favorito l'insolvenza o ne abbiano tratto vantaggio.

Per maggiori informazioni si rimanda allo Statuto e al Regolamento operativo pubblicati sul sito internet del Fondo Nazionale di Garanzia:

www.fondonazionaledigaranzia.it

3.4. Diritti di garanzia e/o di privilegi che il Banco può vantare sugli strumenti finanziari o sulle somme di denaro del Cliente

Il Banco nel caso in cui il Cliente non adempia alle obbligazioni assunte con il contratto di prestazione dei servizi di custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari entro il termine indicato nella diffida legale inviata, si può avvalere dei diritti spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario un adeguato quantitativo di Strumenti Finanziari.

A tal fine, viene conferito al Banco mandato irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c., ad apporre, in nome e per conto dell'intestatario di Strumenti Finanziari nominativi, la girata per il trasferimento dei medesimi in proprietà del Banco o di terzi, essendogli riconosciuta in proposito ogni facoltà ed essendo autorizzato ad esigerne il controvalore.

Prima di realizzare gli Strumenti Finanziari, il Banco avverte il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine ad adempiere. Il Banco si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

Se il Banco non ha fatto vendere che parte degli Strumenti Finanziari presenti sul deposito, questo permane alle stesse condizioni precedentemente stabilite.

Il Banco, inoltre, in garanzia di qualunque suo credito nei confronti del Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investito del diritto di ritenzione, oltre che del privilegio riconosciutogli dalla legge, su tutti gli Strumenti Finanziari o valori di pertinenza del Cliente, che siano già presso il Banco o che pervengano successivamente.

3.5. Informazioni sul rischio derivante dall'applicazione del "Bail-in" come strumento di risoluzione delle crisi bancarie

Di seguito si riportano alcune informazioni sul rischio connesso all'utilizzo del "Bail-In", strumento di prevenzione, risanamento e risoluzione delle crisi bancarie (di seguito, il "Bail-In") introdotto dai Decreti Legislativi n.° 180 e n.° 181 del 16 novembre 2015 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in pari data). Tali norme hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi (di seguito, la "Direttiva"), individuando a tal fine i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito, le "Autorità") possono adottare al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali del singolo ente creditizio interessato dalla crisi (di seguito indicato più brevemente come "banca"), riducendo al minimo l'impatto del dissesto del medesimo sull'economia e sul sistema finanziario, nonché i costi per i contribuenti. I suddetti Decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del Bail-In, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di Bail-In potranno essere applicate agli strumenti finanziari emessi da banche prima della suddetta data.

Le Autorità (per quanto concerne il nostro Paese, la Banca d'Italia) potranno utilizzare il Bail-In (che letteralmente significa "salvataggio interno") nell'ambito della risoluzione delle crisi bancarie, al ricorrere delle condizioni di risoluzione normativamente previste, operando la riduzione del valore delle azioni della singola banca interessata e di alcuni crediti vantati nei confronti della banca stessa in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Il Bail-In potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento della Direttiva quali:

- i. cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- ii. cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- iii. cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il Bail-In si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite e, solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa, si passi alla categoria successiva.

L'ordine di priorità per il Bail-In è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al Bail-In al posto dei depositanti protetti.

In base a tale gerarchia, quindi, in primo luogo si sacrificano gli interessi dei titolari di azioni emesse dalla banca interessata dalla situazione di crisi, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni.

In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori della banca, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite; in particolare, chi possiede un'obbligazione bancaria, in caso di crisi della banca emittente, potrebbe veder convertito in azioni della banca stessa e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si siano rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'Autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

Sono, pertanto, completamente esclusi dall'ambito di applicazione del Bail-In e non possono, quindi, essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i. i depositi presso la banca di liquidità (euro e valute) protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
- ii. le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti emessi dalla banca;
- iii. le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o gli strumenti finanziari emessi da terzi depositati presso la banca in un conto apposito;
- iv. le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- v. le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- vi. i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte al Bail-In. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le Autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività.

I depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale, anche per la parte eccedente i 100.000 euro. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il Bail-In di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

I suindicati depositi al "dettaglio" eccedenti i 100.000 euro possono, inoltre, essere esclusi dal Bail-In in via discrezionale a condizione che il Bail-In medesimo sia stato applicato ad almeno l'8 per cento del totale delle passività della singola banca interessata.

Si evidenzia pertanto che taluni dei titoli e gli strumenti finanziari oggetto dei servizi d'investimento di cui alla presente brochure informativa potrebbero, seppur solo potenzialmente, in quanto emessi da banche, rientrare nell'ambito di applicazione del Bail-In; quanto precede, anche qualora i predetti titoli e strumenti fossero disciplinati dal diritto di uno Stato terzo. Inoltre, con particolare riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, si precisa, come – nell'ambito della propria discrezionalità contrattualmente definita con la Clientela - lo scrivente Istituto possa svolgere le relative attività gestorie anche con riferimento a titoli e valori normativamente assoggettabili al Bail-In.

Il Banco si riserva, infine, di fornire - nell'ambito della rendicontazione sull'attività svolta e con la periodicità convenute con il Cliente - specifica indicazione

4. Informazioni sui servizi di investimento, sugli strumenti finanziari e sui rischi generali connessi

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui Servizi di Investimento e sugli Strumenti Finanziari forniti dal Banco e una descrizione generale della natura e dei rischi ad essi connessi.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in Strumenti Finanziari, il Cliente deve essere informato sulla natura e sui rischi relativi alle specifiche operazioni che si accinge a compiere.

Il Cliente deve concludere un'operazione solo laddove abbia ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di consigliare un'operazione, il Banco valuta che il portafoglio soddisfi i criteri di adeguatezza.

Ai sensi dell'art. 24 della Direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II), si precisa che il servizio di Consulenza in materia di investimenti è fornito dal Banco alla Clientela su base non indipendente. Nell'ambito di tale servizio, il Banco fornisce ai Clienti una valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari ad essi raccomandati. Maggiori e più dettagliate informazioni sono contenute nei contratti relativi al servizio (i cui schemi, in ambito precontrattuale, sono forniti contestualmente al presente Documento) e sono comunque fornite al Cliente in tempo utile prima della effettuazione delle prestazioni dedotte in contratto.

4.1. Servizi di investimento

Per Servizi e attività di investimento si intendono:

- a) Negoziazione per conto proprio: si intende l'attività di acquisto e vendita di Strumenti Finanziari in contropartita diretta;
- b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti: per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione;
- c) Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
- d) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- e) Gestione di portafogli: consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più Strumenti Finanziari nell'ambito di un mandato conferito dai Clienti;
- f) Ricezione e trasmissione di ordini: consiste nella ricezione di ordini di acquisto o vendita dal Cliente e nella trasmissione degli stessi ad altro intermediario per l'esecuzione;
- g) Consulenza in materia di investimenti: per "**consulenza in materia di investimenti**" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari; questo servizio è prestato dal Banco su base non indipendente;
- h) Gestione di Sistemi multilaterali di negoziazione: consiste nella gestione di Sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a Strumenti Finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
- i) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III del TUF.

Per Servizi di investimento accessori si intendono:

1. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato.
2. Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
3. Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
4. Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.
5. Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
6. Servizi connessi con l'assunzione a fermo.
7. Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alla presente sezione o alla precedente sezione, collegati agli strumenti derivati di cui al paragrafo 4.2 (Strumenti Finanziari), punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

4.2. Strumenti Finanziari

Per Strumenti Finanziari si intendono:

1. Valori mobiliari: si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
 - a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
 - b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
 - c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
2. Strumenti del mercato monetario: si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali;
3. Quote di un Organismo di Investimento Collettivo;
4. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
5. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
6. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna

fisica;

7. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al precedente punto e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

8. Strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

9. Contratti finanziari differenziali;

10. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati dai punti precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o in un sistema multilaterale di negoziazione.

11. Quote di emissione che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

Per prodotti di investimento assicurativi si intendono le polizze e le operazioni di cui ai rami I, III e V così come definiti dal decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 68, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

4.3. Principali tipologie di rischi

Il seguente elenco riporta i principali fattori e/o tipi di rischio che, in via esclusiva o in via concorrente, determinano il rischio economico connesso ai tipi specifici di Strumenti Finanziari al quale è soggetto l'Investitore.

Ciascuno degli Strumenti Finanziari sopra elencati ovvero ciascuno dei Servizi di Investimento forniti dal Banco possono comportare l'esposizione dell'Investitore ad uno o più rischi tra quelli sotto riportati. Non esistono strumenti Finanziari esenti da rischiosità.

1. Rischio di cambio: rischio relativo alla possibilità che variazioni dei tassi di cambio portino ad una variazione del valore dello Strumento Finanziario detenuto;
2. Rischio di controparte/di regolamento: rischio che la controparte non adempia, alla scadenza, ai propri obblighi contrattuali;
3. Rischio di liquidità: rischio che l'Investitore, volendo disinvestire prima della scadenza dello Strumento Finanziario, potrebbe non trovare tempestivamente adeguate controparti. In tal caso, potrebbe subire delle perdite in conto capitale, in quanto l'eventuale vendita potrebbe non avvenire o avvenire ad un prezzo inferiore al prezzo di acquisto dei titoli;
4. Rischio di mercato: rischio in cui incorre chi ha investito in Strumenti Finanziari a seguito di variazioni dell'andamento dei prezzi dei titoli dovute, ad esempio, al variare del tasso (rischio di, v.) e del cambio (rischio di, v.);
5. Rischio di tasso/di prezzo: rischio che le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotano sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli (in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua) e che pertanto l'Investitore possa subire delle perdite in conto capitale;
6. Rischio di rimborso anticipato: rischio presente quando l'emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente lo strumento; in tale ipotesi l'Investitore sottoscrittore potrebbe trovarsi nella situazione di dover accettare il rimborso alla pari del titolo, nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello corrente sul mercato. L'Investitore potrebbe non avere la possibilità di reinvestire il capitale, allo stesso tasso del titolo rimborsato anticipatamente; Rischio di variazione del sottostante: rischio connesso alla possibile variazione del valore/prezzo dell'attività sottostante, alla quale è legato il rendimento del titolo strutturato;
7. Rischio emittente: rischio legato alla probabilità che l'emittente dello Strumento Finanziario non sia in grado di adempiere ai propri obblighi (ad esempio pagare le cedole, rimborsare il capitale);
8. Rischio paese: rischio legato all'eventualità che un determinato Paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare gli impegni finanziari assunti dai propri residenti nei confronti di soggetti non residenti a causa di una mancanza di risorse o per qualsiasi altro motivo (guerre, insurrezioni, catastrofi naturali, etc.) ovvero nella probabilità che un Governo sovrano non riesca a rimborsare agli investitori le obbligazioni finanziarie emesse, a causa di congiunture economiche sfavorevoli o per effetto di instabilità di natura politica e/o sociale;
9. Rischio inflazione: rischio legato all'effetto che l'aumento dell'inflazione, ovvero una crescita generalizzata e continuativa dei prezzi nel tempo, determini un impatto negativo sul rendimento reale di un investimento (e, pertanto, sul relativo valore) nel caso in cui il valore di rimborso e/o la remunerazione del capitale sia calcolato in termini nominali e non reali e non tenga, pertanto, conto dell'andamento dell'inflazione. A titolo esemplificativo un investimento finanziario con un rendimento nominale del 2% potrebbe avere un rendimento reale negativo in ipotesi di inflazione superiore al 2%.
10. Rischi relativi alla vendita prima della scadenza: nel caso in cui l'Investitore volesse vendere lo Strumento Finanziario prima della scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: i) caratteristiche del mercato in cui gli strumenti sono negoziati; ii) variazione dei tassi di interesse; iii) variazione del merito di credito dell'Emittente; iv) costi connessi all'investimento. Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dello Strumento Finanziario anche al di sotto del valore di acquisto. Questo significa che, nel caso in cui l'Investitore vendesse lo strumento prima della scadenza, potrebbe anche subire una perdita in conto capitale;
11. Rischio di sostenibilità: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento, così come definito dal Regolamento (UE) 2019/2088.

Si sottolinea la presenza di una correlazione diretta tra le variabili rischio e rendimento: investimenti con un grado di rischio contenuto sono solitamente associati a rendimenti contenuti. Inoltre, nel caso di prodotti obbligazionari, la remunerazione del capitale investito (ovvero gli interessi pagati) tende a diminuire coerentemente al grado di rischio insito allo strumento, di cui la solvibilità dell'ente emittente è uno dei fattori. Per una maggiore comprensione, si pensi al seguente esempio numerico puramente teorico.

Si immagini che ad un ipotetico investitore siano offerti due strumenti per un valore iniziale di 1.000,00 euro con le seguenti caratteristiche:

Strumento A: Investimento di € 1.000 in titoli a basso rischio con rendimento atteso del 1% annuo.

Strumento B: Investimento di € 1.000 in titoli ad alto rischio con un rendimento atteso del 7% annuo.

In genere, gli investitori sono disposti a inserire nei propri portafogli finanziari attività rischiose solo se queste prospettano un rendimento adeguatamente elevato, coerentemente con il proprio grado di propensione al rischio. Pertanto, considerato l'esempio numerico sopra riportato, un investitore caratterizzato da una bassa propensione al rischio è molto probabile che sceglierà lo strumento caratterizzato dal più basso grado di rischiosità, coerentemente con il livello di perdita massima sopportabile dallo stesso.

Tendenzialmente, il tasso di rendimento atteso per strumenti caratterizzati da maggiore volatilità (ad esempio le azioni) è maggiore rispetto al rendimento atteso previsto per strumenti meno rischiosi (ad esempio certificati di deposito) di un ammontare sufficiente a compensare gli investitori per il maggiore rischio assunto. In equilibrio, infatti, la teoria economica prevede l'esistenza di una relazione diretta (o positiva) tra tasso di rendimento e rischiosità degli Strumenti Finanziari.

Si precisa che, al fine di consentire al Banco di proporre al Cliente Strumenti Finanziari adeguati, le risposte nell'ambito di apposito questionario di profilatura che ci fornirà avranno lo scopo di agevolare la comprensione delle sue caratteristiche e di facilitarle la comprensione dei temi finanziari più complessi.

4.4. La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in Strumenti Finanziari è necessario prendere in considerazione i seguenti elementi:

- 1) la volatilità del prezzo;
- 2) la liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.4.1. La volatilità del prezzo

Titoli di capitale e titoli di debito

Il prezzo di ciascun strumento Finanziario dipende da numerosi fattori e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura (titoli di capitale o titolo di debito) e della sua specificità.

Occorre innanzitutto distinguere tra titoli di capitale (tipicamente le Azioni) e titoli di debito (tipicamente le Obbligazioni e i Certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci decide di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diventa finanziatori dell'emittente e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico e il rischio generico (o sistematico).

Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un Mercato Regolamentato si origina dalle variazioni del mercato in generale: variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato stesso.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Il rischio emittente

Per gli investimenti in Strumenti Finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale dell'emittente e le sue prospettive economiche tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui lo stesso opera.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno dell'emittente. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che l'emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore.

Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente deve corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venga detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore abbia necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon- titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno: l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrebbe avere necessità di smobilizzare l'investimento.

L'effetto della diversificazione degli investimenti: gli organismi di investimento collettivo

Il rischio specifico di un particolare Strumento Finanziario può essere mitigato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più Strumenti Finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di OICR. Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di Strumenti Finanziari previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento agli OICR Aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote dell'OICR sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito dell'OICR, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di Strumenti Finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, OICR che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

4.4.2. La liquidità

La liquidità di uno Strumento Finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su Mercati Regolamentati, su MTF e OTF sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli Strumenti Finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in Mercati Regolamentati, MTF e OTF a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

4.4.3. La divisa

Qualora uno Strumento Finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4.4.4. Gli altri fattori fonte di rischi generali

Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve valutare le dettagliate informazioni riguardo a tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni sono riportate nel contratto relativo al Servizio di investimento prestato. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione in tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo è impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore deve quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso l'Intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

Operazioni eseguite fuori dei Mercati Regolamentati, dagli MTF e dagli OTF (Over The Counter OTC)

L'intermediario può eseguire operazioni fuori dai Mercati Regolamentati e dagli MTF e potrebbe anche porsi in contropartita diretta dell'investitore (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai Mercati Regolamentati e dagli MTF può risultare difficile o impossibile liquidare uno Strumento Finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento Finanziario non sia trattato su alcun Mercato Regolamentato o MTF o OTF.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.

4.5. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli Strumenti Finanziari Derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta, considerando altresì che la complessità di tali Strumenti può comportare l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di Strumenti Finanziari Derivati non è adatta a molti investitori. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi Strumenti Finanziari Derivati.

4.5.1. Future negoziati su mercati regolamentati

L'effetto Leva

Le operazioni su Future comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei

contratti e ciò produce il così detto effetto di Leva. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo ha un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto può risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potrebbero di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in Future. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

4.5.2. Opzioni

Le operazioni in Opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare Opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

L'acquisto di un'Opzione

L'acquisto di un'Opzione è un investimento altamente volatile ed è elevata la probabilità che l'Opzione giunga a scadenza senza alcun valore: in tal caso, l'investitore perde l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'Opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le Opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'Opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'Opzione ha per oggetto contratti Future, l'esercizio della medesima determina l'assunzione di una posizione in Future e delle connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'Opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo di esercizio dell'Opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'Opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'Opzione

La vendita di un'Opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'Opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'Opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'Opzione è obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'Opzione venduta è di tipo "americano", il venditore può essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'Opzione venduta abbia ad oggetto contratti Future, il venditore assume una posizione in Future e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'Opzione è stata venduta.

4.5.3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in future e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati sopra l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso l'intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto Future e, con riferimento alle Opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house (detta anche "stanza di compensazione" ossia un'agenzia o una società indipendente responsabile di assicurare il corretto funzionamento di un mercato) al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breaker), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di Opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo Strumento Finanziari Derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto Future sottostante a un contratto di Opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'Opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

4.5.4. Operazioni su Strumenti Finanziari derivati eseguite OTC (Over The Counter): gli swap

L'intermediario può eseguire operazioni su Strumenti Finanziari Derivati OTC, agendo anche in contropartita diretta dell'investitore (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai Mercati Regolamentati, dagli MTF e dagli OTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.

I contratti di Swap

I contratti di Swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre

termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno Swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida dal punto di vista patrimoniale, poiché qualora dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore la controparte sia effettivamente in grado di assolvere all'Obbligazione.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

4.5.5 Tipologie di contratti derivati OTC offerti alla Clientela - Requisiti per la verifica della sussistenza dell'effetto di copertura

Il Banco offre alla Clientela, che presenta i necessari requisiti soggettivi, i seguenti contratti derivati OTC esclusivamente con finalità di copertura.

Interest Rate Swap (IRS): strumento finanziario derivato mediante il quale il Cliente e la Banca si obbligano a scambiarsi, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di interesse calcolati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi di interesse; il Cliente quindi evita rialzi dei costi dei tassi d'interesse oltre certi livelli, ma rinuncia ad eventuali ribassi connessi a possibili cali del parametro. Gli Interest Rate Swap saranno stipulati solo a copertura di finanziamenti a tasso variabile sottoscritti presso il Banco; tale prodotto derivato è vincolato alla durata del suo sottostante.

Per questa tipologia di contratto la sussistenza dell'effetto di copertura sarà valutata mediante la verifica delle caratteristiche e della compatibilità del debito residuo del finanziamento e del nozionale del derivato con particolare attenzione all'indicizzazione, alle date di scadenza del piano di ammortamento e alla data di scadenza del finanziamento e del nozionale del derivato.

Flexible Forward Export: offre al Cliente l'opportunità di vendere, nell'ambito della durata del contratto, la divisa in tranches di importo minimo predeterminato al cambio concordato. L'unico eventuale obbligo in capo al Cliente sarà al termine dell'operazione, quando sarà tenuto a vendere l'importo residuo, pari al nozionale non ancora esercitato nel corso della durata del contratto.

Flexible Forward Import: offre al cliente l'opportunità di acquistare, nell'ambito della durata del contratto, la divisa in tranches di importo minimo predeterminato al cambio concordato. L'unico eventuale obbligo in capo al Cliente sarà al termine dell'operazione, quando sarà tenuto ad acquistare l'importo residuo, pari al nozionale non ancora esercitato nel corso della durata del contratto.

Per queste ultime tipologie di contratto la sussistenza dell'effetto di copertura sarà valutata mediante la verifica delle caratteristiche e della compatibilità dell'esposizione in divisa (import/export) con l'operazione Flexible Forward con particolare attenzione al segno dell'operazione (acquisto/vendita), alla divisa negoziata, al flusso e all'importo dell'esposizione rispetto al Flexible Forward.

Mediante l'utilizzo di uno strumento finanziario derivato con finalità di copertura e in presenza di una elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'operazione oggetto di copertura e dello strumento finanziario derivato utilizzato a tal fine, si configura una protezione del valore dell'esposizione complessiva. In tale contesto il profilo di rischio dell'esposizione complessiva, strumento finanziario derivato con finalità di copertura e operazione oggetto di copertura, assume un valore di rischio attenuato rispetto al valore di rischio del solo derivato.

4.6. La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni

Il servizio di Gestione patrimoniale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli Strumenti Finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore, nel rispetto dei limiti della linea prescelta.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e sono riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dal gestore che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa gli specifici Strumenti Finanziari da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario comunque esplicita per ciascuna linea di gestione il grado di rischio.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'intermediario valuta se l'investimento è adeguato all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento e alla sua esperienza nel campo degli investimenti in Strumenti Finanziari.

4.6.1. La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore orienta la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti Finanziari in cui può essere investito il patrimonio e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

Gli strumenti Finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di Strumenti Finanziari e alla valutazione del rischio che tali Strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in Strumenti Finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti Finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali Strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, se la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

Il Gruppo Banco Desio considera l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo di definizione delle linee strategiche e nel proprio modello di business, non solo un modo per rispondere ai nuovi obblighi normativi, ma anche un elemento fondamentale di gestione del rischio e di creazione di valore nel medio-lungo periodo e verso tutti gli stakeholder.

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cosiddetto "Regolamento SFDR"), Banco Desio ha integrato i rischi di sostenibilità nei propri processi decisionali relativi alle Gestioni Patrimoniali e considera i principali effetti negativi che le proprie decisioni di investimento potrebbero avere sui fattori di sostenibilità.

In particolare, Banco Desio ha sviluppato l'ESG framework per le decisioni di investimento delle Gestioni Patrimoniali sulla base dei valori definiti nel Codice Etico, della mission e degli impegni in materia di sostenibilità definiti nel Piano di Sviluppo Corporate Social Responsibility (CSR), ponendosi l'obiettivo di adottare una metodologia di selezione degli strumenti finanziari che tiene conto di fattori ESG come parte integrante del processo di investimento, al fine di mitigare i rischi operativi e reputazionali e di sostenibilità.

Il processo di analisi è strutturato in fasi sequenziali, con un approccio modulare secondo le caratteristiche dell'investimento, che si articolano nel c.d. "screening negativo", tramite l'applicazione di criteri di esclusione dall'universo investibile e, successivamente, nel c.d. "screening positivo" tramite l'adozione di un rating ESG associato/da associare agli strumenti finanziari e nel monitoraggio dei portafogli gestiti.

Nella scelta delle categorie di Strumenti Finanziari inseribili nella linea di gestione, l'investitore può investire il patrimonio in strumenti finanziari sostenibili, tramite la sottoscrizione della linea di gestione patrimoniale «Linea GPF Etica». La sottoscrizione di strumenti ESG consente di effettuare una valutazione dei rischi di sostenibilità congiuntamente alle valutazioni tradizionali dei rischi finanziari.

La leva finanziaria

La leva finanziaria misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli Strumenti Finanziari detenuti in gestione per conto dell'investitore rispetto al patrimonio di pertinenza dell'investitore stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti Clienti si considera adeguata una leva finanziaria pari ad uno: in questo caso essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

Il gestore può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando Strumenti Finanziari Derivati. L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli Strumenti Finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli Strumenti Finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

4.7. Commissioni e altri oneri

Prima di concludere un contratto relativo alla prestazione di un servizio di investimento, il Cliente deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni e alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni sono comunque riportate nel contratto relativo al Servizio di investimento richiesto.

4.8. Informazioni su costi e oneri

Il Personale delle filiali del Banco è a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione relativa a costi ed oneri nella prestazione dei Servizi di investimento.

4.9. Informazioni in materia di Incentivi

In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 52 e ss. della Delibera Consob n. 20307 del 15/02/2018, successive modifiche e integrazioni, il Banco comunica al cliente prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente, l'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici (ivi compresi compensi, commissioni, benefici non monetari – di seguito "Incentivi") effettuati o percepiti dal Banco, nei confronti di soggetti diversi dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio.

Si precisa che gli Incentivi non monetari minori sono descritti in maniera generica e i benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo degli Incentivi, il Banco provvede a fornire nell'ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri, di cui ai punti precedenti, le informazioni sull'ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, il Banco annualmente, nell'ambito della predetta documentazione, informa il cliente in merito all'importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento.

Il Banco ha adottato regole di comportamento non discrezionali volte a:

- garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del cliente e non pregiudichino il dovere del Banco di servire al meglio l'interesse del cliente in attuazione dei principi generali di correttezza e diligenza;
- rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (in particolare nell'ambito della valutazione di adeguatezza, dell'individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, dell'individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti); in particolare, la Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al cliente.

Tali incentivi consentono al Banco di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- la disponibilità di una più ampia gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela;

- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post – vendita.

Per espressa previsione normativa, sono ammessi i pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Banca non riceve o paga alcun tipo di Incentivo, fatti salvi quelli di minore entità normativamente ammessi, e, qualora percepito, lo restituisce al cliente.

5. Linee guida fiscalità prodotti finanziari e dossier titoli

I prodotti finanziari detenuti all'interno di un dossier titoli dagli investitori possono generare sia redditi di capitale sia redditi diversi di natura finanziaria*. In linea generale, con riguardo ai redditi di capitale, nei confronti delle persone fisiche, delle società semplici ed equiparate, delle associazioni tra professionisti, degli enti non commerciali trova applicazione la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26%. Tuttavia, per alcune categorie di redditi di capitale (es. interessi da titoli di Stato) la ritenuta è applicata nella misura del 12,5% (c.d. aliquota agevolata) o sono attratte a tassazione progressiva (es. OICVM extra UE). Al contrario, per gli imprenditori individuali e le società ed enti commerciali la ritenuta è applicata a titolo d'acconto sempre nella misura del 26% ovvero 12,5% per specifiche categorie di attività finanziarie, oppure la tassazione avviene direttamente in dichiarazione dei redditi senza applicazione delle ritenute alla fonte.

Per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria (c.d. capital gain), nei confronti delle persone fisiche, delle società semplici ed equiparate, delle associazioni tra professionisti, degli enti non commerciali, la tassazione prevede un'imposta sostitutiva del 26%. Anche in questi casi (es. plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate, plusvalenze realizzate sulla cessione di titoli di Stato...) la normativa fiscale può prevedere regimi particolari di tassazione. I redditi diversi, al contrario dei redditi di capitale, prevedono anche la possibilità di scomputare le minusvalenze dalle plusvalenze con diritto di riporto per 5 anni delle eventuali perdite non compensate. Inoltre il regime dei redditi diversi è soggetto ad una modalità impositiva che varia secondo il regime di tassazione opzionato dall'investitore - dichiarativo, amministrato o gestito. Per i soggetti che esercitano un'attività commerciale, invece, i capital gain così come le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito di impresa.

Per comodità viene riportata una tabella sinottica che contempla le principali casistiche di tassazione sulle attività finanziarie. La stessa è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva.

Tabella sinottica				
ATTIVITA' FINANZIARIA	PERSONA FISICA (1)	IMPRENDITORI INDIVIDUALI (2)	SOCIETA' SEMPLICI ENTI NON COMMERCIALI	SOCIETA' E ENTI COMMERCIALI
REDDITI DI CAPITALE				
Titoli pubblici ed equiparati	12,50% Imposta sostitutiva	12,50% Imposta sostitutiva	12,5% Imposta sostitutiva	No ritenuta
Altre obbligazioni soggette al D.lgs.239/96	26,00% Imposta sostitutiva	26,00% Imposta sostitutiva	26,00% Imposta sostitutiva	No ritenuta
OICVM UE armonizzati e OICR UE/SEE non armonizzati sogg. a vigilanza	26,00% Ritenuta a titolo d'imposta	26,00% Ritenuta a titolo d'acconto	26,00% Ritenuta a titolo d'imposta	26,00% Ritenuta a titolo d'acconto
OICVM/OICR diversi dai precedenti	26,00% Ritenuta a titolo d'acconto	26,00% Ritenuta a titolo d'acconto	26,00% Ritenuta a titolo d'acconto	26,00% Ritenuta a titolo d'acconto
Dividendi di fonte italiana derivanti da azioni immesse in deposito accentrato (3)	26,00% Imposta sostitutiva	No ritenuta	No ritenuta	No ritenuta
Dividendi di fonte estera (3) (4)	26,00% Ritenuta a titolo d'imposta	No ritenuta	No ritenuta	No ritenuta
REDDITI DIVERSI (CAPITAL GAIN)				
Plusvalenze su Titoli di Stato	Imposta sostitutiva con carico effettivo al 12,5%	No ritenuta	Imposta sostitutiva con carico effettivo al 12,5%	No ritenuta
Plusvalenze su altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate	26,00% Imposta sostitutiva	No ritenuta	26,00% Imposta sostitutiva	No ritenuta
<p>(1) Per i redditi diversi si considera solo il caso in cui la Persona Fisica abbia optato per il "Regime Amministrato"</p> <p>(2) Se gli interessi, premi e gli altri frutti sono percepiti da persone fisiche nell'esercizio d'impresa commerciali, tali redditi, ancorché assoggettati a imposta</p>				

sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assoluta è scomputabile dalla dichiarazione dell'imprenditore.
(3) Derivanti da partecipazioni non qualificate
(4) L'eventuale ritenuta è operata sul "netto frontiera"

Le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari scontano, inoltre, l'imposta di bollo proporzionale. Su tali comunicazioni è, infatti, prevista l'applicazione di un'imposta di bollo proporzionale pari allo 0,2% annuo, da ragguagliare ai periodi rendicontati. Solo per i clienti diversi dalle persone fisiche è prevista una misura massima di 14.000 euro annui.

Per determinate transazioni finanziarie è applicata l'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, le operazioni su strumenti finanziari derivati e le operazioni ad alta frequenza su tali strumenti e valori. L'aliquota d'imposta per i trasferimenti della proprietà di azioni è generalmente pari allo 0,2% ed è ridotta allo 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati, mentre per le operazioni su strumenti derivati l'imposta è determinata nella misura prevista dalla tabella 14.1 allegata alla norma che ha istituito la Tobin Tax ed è ridotta di un quinto per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati.

Ai fini IVA, i servizi di custodia ed amministrazione titoli sono imponibili. Le commissioni per i predetti servizi sono, pertanto, addebitate alla clientela al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. L'aliquota d'imposta attualmente vigente è pari al 22%. Sono parimenti imponibili i servizi di gestione individuale di portafogli. Le commissioni di gestione e le commissioni per i servizi accessori (come ad es. commissioni di negoziazione) al mandato di gestione stesso sono addebitate alla clientela al lordo dell'IVA applicata nella misura vigente del 22%.

¹ I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, se percepiti nell'esercizio dell'attività d'impresa, costituiscono componenti del reddito d'impresa e, come tali, soggetti a tassazione.

6. Classificazione della Clientela e tutele accordate

La classificazione del Cliente è un aspetto preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono:

- il livello di protezione assegnato al Cliente e gli obblighi informativi;
- il livello di responsabilità dell'impresa rispetto ai servizi prestati;
- la modalità di applicazione delle regole di condotta.

La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre diversi livelli di tutela:

a) **Controparti qualificate**: sono quelli in possesso del più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso quando l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Le controparti qualificate sono i soggetti indicati espressamente nell' art. 6, comma-2 quater, lettera d) del D.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58;

b) **Clienti professionali**: sono quelli in possesso di esperienze, conoscenze e competenze tali da ritenere che le scelte da essi compiute in materia di investimenti siano prese consapevolmente sulla base di una valutazione corretta dei rischi assunti. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. È prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali. La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del Cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("clienti professionali su richiesta").

All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra "clienti professionali privati" come da art. 6 comma 2-quinquies del D.lgs. 28 febbraio 1998, n.58 e "clienti professionali pubblici" come da art. 6 comma 2-sexies del D.lgs. 28 febbraio 1998, n.58.

c) **Clienti al dettaglio**: sono quelli in possesso di minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale che nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

Modifica della classificazione su richiesta del Cliente e su iniziativa dell'intermediario

La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al Cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del Cliente. L'intermediario su propria iniziativa può trattare come Cliente professionale o al dettaglio una controparte qualificata, nonché trattare come Cliente al dettaglio un Cliente classificato come professionale. Il Cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del Cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali). L'accoglimento della richiesta di modifica della classificazione del Cliente è rimesso alla valutazione discrezionale dell'intermediario.

La modifica della classificazione da "Cliente al dettaglio" a "Cliente professionale su richiesta"

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un Cliente al dettaglio chiede di essere classificato come Cliente professionale, in quanto, in tal caso, il Cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

In particolare quando il Banco esegue la valutazione di appropriatezza o di adeguatezza (quest'ultima ove applicabile per legge), lo stesso può presumere che il Cliente Professionale su Richiesta abbia il necessario livello di esperienza e conoscenza per comprendere i rischi connessi a quei determinati servizi di investimento od operazioni o a quei tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come Professionale su Richiesta.

Il Banco può graduare gli obblighi di informativi relativi agli strumenti finanziari e ai rischi associati in base alla classificazione del cliente (pur sempre comprendendo tutti i termini essenziali) fornendo un minor set di informazioni ai Clienti Professionali su Richiesta.

Quando fornisce alla clientela informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta al pubblico, il Banco non è tenuto a comunicare ai Clienti Professionali su Richiesta, in tempo utile prima della prestazione dei propri servizi di investimento o servizi accessori, dove il cliente possa reperire il relativo prospetto informativo.

Il Banco non è tenuto a fornire ai Clienti Professionali su Richiesta un riepilogo della strategia di esecuzione che metta in evidenza i costi totali a cui sono soggetti i clienti.

Il Banco, può concordare contrattualmente con i Clienti Professionali su Richiesta una riduzione delle informazioni rese sui costi e gli oneri.

Il Banco, nell'ambito dell'esecuzione degli ordini dei clienti, non è tenuto ad informare prontamente il Cliente Professionale su Richiesta circa le eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini.

Il Banco non è tenuto a fornire al Cliente Professionale su Richiesta la comunicazione sulle perdite relative alle posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali.

Nell'attività di offerta fuori sede nei confronti della clientela che sia qualificata come Professionale su Richiesta il Banco non è tenuta ad avvalersi di

consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti negli appositi albi. In tale contesto, non si applicano neppure le disposizioni speciali relative (i) alla sospensione, per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente, dell'efficacia di moduli, proposte e formulari dei contratti di collocamento di strumenti finanziari, negoziazione in conto proprio, gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede e (ii) al diritto del cliente di recedere senza corrispettivi e oneri di alcun genere entro il suddetto termine di 7 giorni.

La modifica della classificazione da "Cliente al dettaglio" a "Cliente professionale pubblico su richiesta"

Nei casi in cui un Ente Pubblico classificato come Cliente al dettaglio chieda di essere classificato come Cliente professionale pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 236 dell'11 novembre 2011, il Cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento e pertanto, oltre a dover dimostrare la contestuale presenza dei requisiti richiesti dall'articolo sopra citato, dovrà presentare apposita dichiarazione sottoscritta dal responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario.

La modifica della classificazione da "Cliente professionale di diritto" a "Cliente al dettaglio"

Spetta al Cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

La modifica della classificazione da "controparte qualificata" a "Cliente professionale"

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del Cliente di chiedere di essere trattato come un Cliente professionale.

La modifica della classificazione da "controparte qualificata" a "Cliente al dettaglio"

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un Cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l'intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale Cliente al dettaglio.

7. Informazioni sulle modalità di profilatura della Clientela e di valutazione dell'idoneità (Target Market) e dell'adeguatezza/appropriatezza degli investimenti

7.1. Modalità di profilatura della Clientela

In ottemperanza ai Regolamenti Comunitari e Nazionali, il Banco utilizza il Questionario di Profilatura per raccogliere in modo strutturato le informazioni su ciascun Cliente e tracciarne il relativo profilo d'investimento.

La raccolta delle informazioni costituisce un momento imprescindibile, in quanto solo mediante la somministrazione del Questionario di Profilatura (e il suo aggiornamento) il Banco potrà effettivamente prestare al Cliente i servizi di investimento.

In particolare, attraverso la compilazione del suddetto questionario, il Banco acquisisce dal Cliente informazioni circa i seguenti ambiti:

- informazioni anagrafiche, funzionali a conoscere meglio il Cliente per proporre prodotti in linea con le sue caratteristiche;
- conoscenze ed esperienze in materia di investimenti e di prodotti finanziari, per l'accertamento della conoscenza di specifiche tipologie di strumenti/prodotti finanziari, con l'obiettivo di valutare se l'investimento di volta in volta individuato sia in linea con le conoscenze indicate dal Cliente e con l'esperienza già maturata e se il Cliente è in grado di comprendere la natura e i rischi associati agli investimenti che verranno raccomandati ovvero autonomamente disposti;
- situazione finanziaria, con l'obiettivo di accertare se il Cliente sia in grado di sostenere finanziariamente i rischi connessi alle operazioni poste in essere e se le stesse siano compatibili con gli obiettivi d'investimento del Cliente
- tolleranza al rischio, per valutare la capacità del cliente di sopportare l'eventuale verificarsi di una perdita più o meno consistente;
- obiettivo d'investimento e orizzonte temporale, per l'accertamento delle finalità delle scelte d'investimento e dell'orizzonte temporale del Cliente.
- preferenze di sostenibilità, per misurare l'interesse del Cliente verso le tematiche di sostenibilità e conseguentemente verificare l'adeguatezza degli investimenti rispetto alle preferenze espresse.

In aggiunta alle informazioni che precedono, il Banco, qualora presti il servizio di collocamento di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs), necessita altresì di ricevere dal Cliente (su supporto durevole) informazioni in merito alle sue richieste e ai suoi bisogni assicurativi, al fine di individuare prodotti coerenti, in termini di corrispondenza alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

Il Banco utilizzerà le informazioni fornite per verificare l'idoneità rispetto al Target Market e l'appropriatezza e/o adeguatezza delle disposizioni di investimento raccomandate al Cliente o dallo stesso richieste. In considerazione delle predette finalità, particolare importanza assume il momento della compilazione del Questionario di Profilatura nel corso del quale è fondamentale rilasciare informazioni quanto più possibile complete, puntuali e veritiere. Analoga importanza riveste il costante aggiornamento dei dati, pertanto il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente al Banco qualsiasi variazione rilevante dei dati/informazioni rilasciate nel Questionario di Profilatura.

Il Banco ha adottato un set di Questionari di Profilatura diversificati e modulati in base alla classificazione/tipologia di Cliente e un questionario integrativo per l'accertamento della conoscenza ed esperienza dei derivati OTC, così utilizzati:

7.1.1. Questionario Persone Fisiche Retail e Questionario Persone Fisiche Professional

Le informazioni raccolte mediante la compilazione dei Questionari "Persone Fisiche Retail" e "Persone Fisiche Professional" si intendono rilasciate con riferimento a tutti i rapporti di pertinenza del Cliente in essere presso il Banco, compresi quelli aventi ad oggetto il servizio di gestione di portafogli. Tali informazioni sono utilizzate dal Banco per la formulazione di raccomandazioni personalizzate, nonché per le verifiche di "target market" e le valutazioni di appropriatezza/adeguatezza degli investimenti disposti dal Cliente, a valere sulla globalità dei rapporti intestati al Cliente. Le stesse informazioni vengono altresì utilizzate con riferimento ai rapporti cointestati al Cliente e ad altri soggetti, con le modalità illustrate di seguito.

La Banca attribuisce ai Clienti classificati Professionali un grado di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e di prodotti finanziari Alto.

7.1.2. Questionario Persone Giuridiche Retail e Questionario Persone Giuridiche Professional

Le informazioni raccolte mediante la compilazione dei Questionari "Persone Giuridiche Retail" e "Persone Giuridiche Professional" da parte del Legale Rappresentante della Società/Ente Cliente, devono riflettere la situazione, la tipologia e le finalità della Società/Ente rappresentata/o.

Le informazioni si intendono rilasciate con riferimento a tutti i rapporti di pertinenza della Società/Ente in essere presso il Banco, compresi quelli aventi ad oggetto il servizio di gestione di portafogli.

Tali informazioni sono utilizzate dal Banco, congiuntamente alle informazioni rilasciate dal soggetto disponente legittimato ad operare, per la formulazione di raccomandazioni personalizzate, nonché per le verifiche di "target market" e le valutazioni di appropriatezza/adeguatezza degli investimenti disposti dalla Società/Ente, a valere sulla globalità dei rapporti intestati alla Società/Ente.

7.1.3. Questionario Fiduciarie Persone Fisiche e Questionario Fiduciarie Persone Giuridiche

Le informazioni, raccolte per il tramite della società fiduciaria con riferimento allo specifico rapporto fiduciario di pertinenza del Cliente (anche in caso di soggetti conferenti congiuntamente il mandato fiduciario), sono utilizzate dal Banco per la formulazione di raccomandazioni personalizzate, nonché per le valutazioni di target market e di appropriatezza/adeguatezza degli investimenti dal Cliente disposti, a valere sul rapporto fiduciario instaurato dal Cliente con la società fiduciaria.

7.1.4. Questionario Delegato/Rappresentante

Le informazioni raccolte mediante la compilazione del Questionario "Delegato/Rappresentante" riguardano la valutazione della conoscenza e dell'esperienza in materia di investimenti e di prodotti finanziari.

Il Questionario Delegato/Rappresentante viene utilizzato nel caso in cui il soggetto "persona fisica" legittimato ad operare su rapporti intestati ad altri soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) non sia stato già profilato in veste di "Cliente" al fine di valutare l'idoneità e l'appropriatezza/adequatezza delle operazioni allo stesso direttamente raccomandate (o dallo stesso disposte), basandosi:

- in caso di delega attribuita da persone fisiche, sul livello più conservativo delle conoscenze/esperienze espresse dal delegato e dal/i titolare/i del rapporto (desunti dai relativi Questionari di profilatura);
- in caso di delega attribuita da persone giuridiche, sulle conoscenze/esperienze del delegato e considerando la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e il profilo di rischio del titolare del rapporto (desunti dal proprio Questionario di profilatura).

7.1.5 Utilizzo dei questionari nei rapporti cointestati

Per i rapporti cointestati, ciascun titolare fornisce informazioni attraverso la compilazione del proprio questionario "persona fisica". Le informazioni sono utilizzate dal Banco per la formulazione di raccomandazioni personalizzate, nonché per le verifiche di "target market" e le valutazioni di appropriatezza/adequatezza degli investimenti autonomamente disposti prendendo a riferimento, a prescindere dal soggetto disponente, fra i seguenti "ambiti":

- classificazione Mifid (al dettaglio o professionale)
- conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e di prodotti finanziari;
- situazione finanziaria;
- tolleranza al rischio;
- obiettivo d'investimento, orizzonte temporale e preferenze di sostenibilità;

quello che presenta livello più cautelativo tra quelli attribuiti a ciascun cointestatario.

Nel caso di delega ad operare conferita ad un soggetto terzo, le valutazioni basate sul livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e prodotti finanziari verranno condotte prendendo come riferimento il profilo che presenta il livello meno elevato fra quelli singolarmente attribuiti al soggetto delegato disponente ed a ciascun cointestatario.

7.1.6 Utilizzo del questionario Derivati OTC

Le informazioni fornite riguardano la conoscenza e l'esperienza in materia di prodotti finanziari Derivati OTC del Delegato/Rappresentante.

Sarà possibile compilare il Questionario integrativo Derivati OTC solo se:

- viene rilevata la conoscenza e l'esperienza degli strumenti derivati nel Questionario Delegato/Rappresentante o nel Questionario Persona Fisica Retail, qualora il Delegato/Rappresentante sia stato profilato come persona fisica. Se il Delegato/Rappresentante è classificato come Professional, per il quale si assume conoscenza ed esperienza di tutti i prodotti finanziari, dovrà comunque compilare il Questionario integrativo Derivati OTC;
- viene rilevato un livello di conoscenza ed esperienza dal Questionario MiFID almeno medio.

7.2. Modalità di verifica dell'idoneità rispetto al Target Market

Le informazioni raccolte mediante il Questionario di Profilatura sono utilizzate dal Banco per le verifiche di idoneità rispetto al Target Market degli strumenti/prodotti finanziari di volta in volta individuati.

Le verifiche di idoneità sono svolte, per quanto riguarda il servizio di consulenza, con riferimento ai seguenti ambiti:

- Classificazione MiFID (Al dettaglio, Professionale, Controparte qualificata)
- Conoscenza ed Esperienza finanziaria (Bassa, Medio-bassa, Media, Medio-alta, Alta)
- Profilo di Rischio (Basso, Medio-basso, Medio, Medio-alto, Alto)
- Situazione finanziaria (Bassa, Medio-bassa, Media, Alta, Molto Alta)
- Obiettivo di investimento (Conservativo, Dinamico, Speculativo)
- Orizzonte temporale (Breve, Medio, Lungo)
- Preferenze di sostenibilità (Nessun interesse, Basso, Medio, Alto).

Circa i servizi di investimento "esecutivi" le verifiche di idoneità sono svolte con riferimento ai seguenti ambiti:

- Classificazione MiFID (Al dettaglio, Professionale, Controparte qualificata)
- Conoscenza ed Esperienza finanziaria (Bassa, Medio-bassa, Media, Medio-alta, Alta)

Rispetto agli ambiti rappresentati, per ciascun strumento/prodotto viene definito:

- Target market positivo: tipologia di clientela ai quali è espressamente destinato il prodotto/strumento;
- Target market negativo: tipologia di clientela per cui lo specifico strumento/prodotto non è mai adatto;
- Target market neutro: tipologia di clientela per cui lo strumento/prodotto è adatto solo se adeguato rispetto al portafoglio (fattispecie rilevante esclusivamente in relazione alla "consulenza in materia di investimenti").

Nel caso di operatività richiesta/disposta da un soggetto delegato, le verifiche basate sulla Classificazione MiFID e sulla Conoscenza ed Esperienza finanziaria vengono condotte dal Banco prendendo come riferimento:

- in caso di delega attribuita da persone fisiche, sul livello più conservativo delle conoscenze/esperienze espresse dal delegato e dal/i titolare/i del rapporto (desunti dai relativi Questionari di profilatura)
- in caso di delega attribuita da persone giuridiche, sulle conoscenze/esperienze del delegato e considerando la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e il profilo di rischio del titolare del rapporto (desunti dal proprio Questionario di profilatura).

7.3. Modalità di verifica dell'adequatezza/appropriatezza

Le informazioni raccolte mediante il Questionario di Profilatura sono inoltre utilizzate dal Banco per le valutazioni di appropriatezza/adequatezza degli investimenti di volta in volta individuati.

A tal riguardo, nel caso in cui l'investimento venga consigliato dal Banco al titolare del rapporto ovvero richiesto da quest'ultimo, le verifiche di adeguatezza/appropriatezza si baseranno sulle informazioni rilasciate dal titolare stesso in sede di compilazione del proprio Questionario di profilatura.

Con riferimento ai rapporti cointestati, il Banco utilizzerà le informazioni desunte dal questionario di ciascun cointestatario e farà riferimento, a prescindere dal soggetto disponente, al "profilo" che presenta il livello più cautelativo tra quelli attribuiti a ciascun cointestatario.

In caso di delega ad operare conferita ad un soggetto terzo, le verifiche di adeguatezza/appropriatezza si baseranno sul livello di conoscenza ed esperienza

più conservativo fra quello espresso dal disponente l'operazione e dal/i titolare/i del rapporto, e utilizzando le informazioni rilasciate dal/dai titolare/titolari del rapporto con riferimento alla situazione finanziaria, profilo di rischio, obiettivi di investimento, all'orizzonte temporale e alle preferenze di sostenibilità.

In particolare, qualora il disponente abbia presso il Banco un Questionario di profilatura in corso di validità e sia classificato ai fini MiFID come Cliente Retail, le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza saranno desunte dal citato Questionario; qualora invece il disponente non abbia un Questionario in corso di validità presso il Banco, gli verrà somministrato il Questionario di Profilatura "Delegato/Rappresentante".

Con riferimento agli strumenti finanziari Derivati OTC, la verifica di adeguatezza si baserà relativamente:

- al Delegato/Rappresentante sul livello di conoscenza ed esperienza e sulla conoscenza specifica dei derivati in generale, risultante dal questionario MiFID, e degli strumenti OTC, come da risposta del questionario Derivati OTC;
- al titolare del rapporto sulle informazioni rilasciate con riferimento al profilo di rischio e all'orizzonte temporale.

Ai fini della valutazione di adeguatezza dei Derivati OTC non vengono tenuti in considerazione i potenziali rischi sussistenti in capo al Cliente in dipendenza di ulteriori servizi finanziari e/o relativi a strumenti/prodotti finanziari da lui detenuti presso la Banca medesima.

Nella prestazione dei Servizi di Investimento il Banco prevede un livello di tutela graduato in funzione della prestazione o meno del Servizio di Consulenza in abbinamento al servizio di Collocamento o di altro servizio esecutivo; il livello massimo di tutela è previsto in ipotesi di prestazione del Servizio di Consulenza e, in tal caso, il Banco valuta, effettuando la cd. "Valutazione di Adeguatezza", se le richieste di investimento effettuate dal Cliente stesso ovvero al medesimo raccomandate siano "adeguate" e, quindi, corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente, siano di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare il rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, con le sue preferenze di sostenibilità, con il suo orizzonte temporale ed in particolare con la sua tolleranza al rischio e che siano di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi. Laddove non sia prevista la prestazione del Servizio di Consulenza in abbinamento ad un servizio esecutivo è previsto un livello di tutela più circoscritto e il Banco, nell'effettuazione della cd. "Valutazione di Appropriatezza", valuta che l'operazione richiesta dal Cliente sia "appropriata" nella misura in cui lo stesso dimostri di possedere conoscenza ed esperienza ritenuti sufficienti per comprendere i rischi connessi al prodotto stesso. A mero titolo informativo e con la finalità di rendere edotto il cliente in merito agli effetti che una specifica operazione può avere sul portafoglio di investimento, il Banco ha previsto di fornire la rappresentazione dell'esito della Valutazione di Adeguatezza anche con riferimento alle operazioni effettuate in regime di "Appropriatezza".

Il servizio di Consulenza è prestato con riferimento ad una specifica Lista di prodotti/strumenti finanziari identificata dal Banco (cfr. successivo paragrafo 7.4 "Lista dei prodotti/strumenti finanziari oggetto del Servizio di Consulenza in materia di investimenti").

La Banca presterà altresì il servizio di Consulenza in relazione agli strumenti finanziari e prodotti non indicati nell'apposita Lista sopra citata solo ed esclusivamente per le operazioni di vendita qualora siano congiunte ad almeno una operazione di acquisto di Strumenti Finanziari e Prodotti inclusi nella predetta lista.

Nell'ambito dell'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità nel Modello di Consulenza, ai fini della valutazione di adeguatezza, è verificata la coerenza tra le preferenze di sostenibilità del Cliente, espresse mediante la sottoposizione del Questionario di Profilatura, e la quota dei prodotti "ESG idonei" nel portafoglio riconducibile al medesimo cliente.

L'identificazione dei prodotti "ESG" viene determinata sulla base dei rating di sostenibilità forniti da provider specializzato mediante l'assegnazione a ciascuno strumento finanziario di un punteggio di "qualità ESG", compreso tra 0 e 100, in ordine crescente rispetto alla sostenibilità, dove 0 evidenzia una bassa "qualità ESG" e 100 alta "qualità ESG": saranno riconosciuti prodotti "ESG idonei" i prodotti con punteggio pari o superiore a 41,66. La soglia di concentrazione di sostenibilità del portafoglio viene calcolata come rapporto tra i prodotti/strumenti finanziari considerati "ESG idonei" presenti in portafoglio e il totale degli strumenti in portafoglio, con esclusione dal calcolo della liquidità (e strumenti assimilabili), dei derivati, dei diritti/warrant e degli ETC.

Le preferenze di sostenibilità sono raccolte mediante la previsione di una specifica domanda all'interno del Questionario MiFID in termini di misura dell'interesse alle tematiche di sostenibilità con riferimento a strumenti che: (i) effettuano investimenti in attività economiche ecosostenibili; (ii) effettuano investimenti sostenibili; (iii) tengono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità. A ciascuno dei livelli di interesse (i.e. "rilevante", "contenuto", "residuale", "nessun interesse") rispetto ai quali i clienti possono identificarsi viene associato una specifica soglia minima di sostenibilità di portafoglio.

Qualora per effetto dell'operazione consigliata venga rilevata una soglia di concentrazione di sostenibilità inferiore alla soglia minima di sostenibilità di interesse del cliente, non si potrà dare seguito all'effettuazione di tale operazione.

7.4. Lista dei prodotti/strumenti finanziari oggetto del Servizio di Consulenza in materia di investimenti

Il Banco presta il Servizio di Consulenza in abbinamento al Servizio di Collocamento, al Servizio di Gestione di Portafogli e, limitatamente agli strumenti finanziari di seguito elencati, per le operazioni di sottoscrizione/compravendita impartite nell'ambito degli altri servizi di investimento:

Servizio di Collocamento

- Titoli di Stato italiani
- Prodotti di Investimento Assicurativi:
 - Ramo I
 - Ramo III
 - Ramo V
 - Multiramo
- OICR UCITS (fondi comuni di investimento, Sicav/Sicaf, Fondi di Investimento Alternativi e similari) collocati dal Banco
- Offerte Pubbliche di Vendita/sottoscrizione di strumenti selezionati
- Gestioni Patrimoniali Banco Desio (monolinea e multilinea)

Servizi di Negoziazione e Raccolta/Trasmissione di ordini

- Certificati di Deposito del Banco
- Prestiti Obbligazionari del Banco
- Strumenti Finanziari (azioni e obbligazioni) emessi dalle Banche del Gruppo
- Titoli di Stato Italiani
- Obbligazioni emesse da Organismi sovranazionali denominate in euro
- Titoli di Stato esteri in Euro emessi da emittenti dell'Area Euro con Rating almeno pari a AA- emesso da S&P (ovvero analogo rating attribuito da altra primaria agenzia di rating)
- Derivati OTC di Copertura (Interest Rate Swap e Flexible Forward)

Fermo restando quanto indicato, singoli ISIN possono essere inseriti/eliminati dalla lista a discrezione del Banco.

7.5. Publicly Traded Partnerships che esercitano attività d'impresa negli Stati Uniti ("PTPs")

Dal 1° gennaio 2023, gli Stati Uniti D'America applicano una ritenuta fiscale del 10% sul valore lordo della vendita, trasferimento, o rimborso delle partecipazioni in Publicly Traded Partnerships che esercitano attività d'impresa negli Stati Uniti ("PTPs" – società di persone ed altre entità fiscalmente trasparenti quotate in mercati regolamentati). La ritenuta si applica sul valore lordo corrisposto a beneficiari fiscalmente residenti in Paesi diversi dagli Stati Uniti, in base alla Sec. 1446(f) del codice tributario statunitense, salva l'applicazione di eventuali benefici fiscali convenzionali.

Questa ritenuta si aggiunge alla tassazione vigente sulle distribuzioni delle PTPs, pari al 21% sui proventi corrisposti alle società di capitali, ed al 37% sui proventi corrisposti alle persone fisiche ed agli altri soggetti fiscalmente residenti in Paesi diversi dagli Stati Uniti.

Inoltre, dal 1° gennaio 2023, in base al prospettato aggiornamento dei requisiti normativi, gli intermediari finanziari devono richiedere il codice fiscale statunitense (US Taxpayer Identification Number – "US TIN") anche ai beneficiari non statunitensi in relazione alle partecipazioni in PTPs. Gli intermediari finanziari devono segnalare nominativamente i beneficiari delle PTPs alle autorità fiscali statunitensi ed i beneficiari devono adempiere ai rispettivi obblighi dichiarativi negli Stati Uniti. (Gli elenchi di PTPs attualmente disponibili non sono ufficiali, e potrebbero risultare parziali.)

Il Banco, in linea con gli altri intermediari finanziari, ha effettuato le proprie valutazioni in merito alle implicazioni operative connesse alla prosecuzione della gestione dei menzionati strumenti finanziari successivamente al 1° gennaio 2023, in base ai maggiori oneri che sono applicati dalle depositarie estere. Inoltre, le autorità statunitensi, potrebbero pubblicare ulteriori istruzioni che andrebbero ad incidere sugli adempimenti fiscali attualmente noti.

A causa dei citati maggiori oneri fiscali e della complessità degli adempimenti previsti dalle nuove disposizioni in capo agli intermediari, molte banche, sia italiane che estere, non negoziano e non detengono più in deposito PTPs.

Per quanto sopra, il Banco non darà più corso ad alcun ordine di acquisto e/o di trasferimento in entrata di quote PTPs.

Il Banco si riserva sin d'ora di procedere alle richieste identificative, documentali o all'invio di ulteriori comunicazioni, in relazione all'eventuale custodia di strumenti finanziari che dovessero qualificarsi come PTPs in un momento successivo al 1° gennaio 2023, o che si rendessero in ogni caso necessari in applicazione di disposizioni normative e/o operative.

GLOSSARIO

Cliente: si intende la persona fisica o giuridica nei confronti della quale vengono prestati Servizi e attività di investimento e/o Servizi accessori

Dematerializzati (Strumenti Finanziari): Strumenti Finanziari negoziati o destinati ad essere negoziati nei Mercati Regolamentati che a norma di legge devono essere accentrati presso una società che ne cura le registrazioni per conto dell'emittente. Attraverso tale società i titoli vengono scambiati senza che vi sia la loro circolazione ma solo tramite una serie di scritture contabili;

ESG: l'acronimo ESG, Environmental, Social e Governance prevede la valutazione di elementi di sostenibilità congiuntamente alla valutazione finanziaria di un emittente/strumento finanziario. A titolo esemplificativo, nelle valutazioni relative alla lettera E "Environmental" sono racchiuse tematiche ambientali quali ad esempio: l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e l'attenzione al cambiamento climatico; nelle valutazioni relative alla lettera S "Social" sono racchiuse tematiche sociali quali ad esempio: l'impiego di lavoro minorile nella produzione, l'attenzione all'uguaglianza e l'inclusione nel trattamento delle persone; nelle valutazioni relative alla lettera G "Governance" sono racchiuse tematiche quali ad esempio: la remunerazione del top management e la composizione degli Organi Societari.

Flexible Forward Export: strumento finanziario che offre al Cliente l'opportunità di vendere, nell'ambito della durata del contratto, la divisa in tranches di importo minimo predeterminato al cambio concordato. L'unico eventuale obbligo in capo al Cliente sarà al termine dell'operazione, quando sarà tenuto a vendere l'importo residuo, pari al nozionale non ancora esercitato nel corso della durata del contratto.

Flexible Forward Import: strumento finanziario che offre al Cliente l'opportunità di acquistare, nell'ambito della durata del contratto, la divisa in tranches di importo minimo predeterminato al cambio concordato. L'unico eventuale obbligo in capo al Cliente sarà al termine dell'operazione, quando sarà tenuto ad acquistare l'importo residuo, pari al nozionale non ancora esercitato nel corso della durata del contratto.

Fondo di Investimento Alternativo (FIA): fondo comune di investimento, SICAV e SICAF che non rientra tra quelli che investono prevalentemente in valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati. Tra le caratteristiche tipiche vi sono: un rischio elevato, un'alta volatilità dei ritorni, una ridotta liquidità, un elevato grado di eterogeneità degli investimenti, una gestione non a benchmark e solitamente vengono utilizzati da investitori istituzionali o da privati con molta liquidità;

Interest Rate Swap (IRS): strumento finanziario derivato mediante il quale Cliente e Banca si obbligano a scambiarsi, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di interesse calcolati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi di interesse; il Cliente quindi evita rialzi dei costi dei tassi d'interesse oltre certi livelli, ma rinuncia ad eventuali ribassi connessi a possibili cali del parametro. Gli Interest Rate Swap saranno stipulati solo a copertura di finanziamenti a tasso variabile sottoscritti presso il Banco; tale prodotto derivato è vincolato alla durata del suo sottostante;

Internalizzatore sistematico: un'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;

Leva (effetto): meccanismo grazie al quale un prodotto (tipicamente uno strumento Finanziario Derivato) è in grado di produrre un guadagno o una perdita amplificati rispetto a quello che si otterrebbe con un pari investimento direttamente nell'attività sottostante. Più la leva è elevata, maggiore è la variazione (in positivo e in negativo) del prezzo in seguito a variazioni di prezzo del sottostante;

Market Maker o Liquidity Provider: soggetto che si propone di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo Strumenti Finanziari ai prezzi da esso definito;

Mercati Regolamentati: si intende un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III del TUF.

Obbligazioni strutturate: obbligazioni composte da una componente cosiddetta fissa, come una normale Obbligazione, ed una componente derivativa, simile ad un'Opzione;

Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS): operazione tramite la quale viene offerta agli investitori la sottoscrizione di un prodotto finanziario (azioni ordinarie, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) di nuova emissione;

Offerta Pubblica di Vendita (OPV): operazione tramite la quale una società si rivolge agli investitori per vendere, irrevocabilmente e a condizioni non variabili, una certa quantità di titoli (Azioni ordinarie, Obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) in suo possesso;

Over the Counter (OTC): operazioni effettuate al di fuori delle sedi di negoziazione (i.e. Mercati Regolamenti, MTF e OTF);

Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR): organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;

OICR Aperto: OICR i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'OICR;

OICR Chiuso: OICR che consente la sottoscrizione solo nel periodo di offerta, che si svolge prima dell'inizio dell'operatività di investimento del fondo, e permette il rimborso di norma solo alla scadenza dell'OICR. Agli OICR Chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo;

Preferenze di sostenibilità: ai sensi del Regolamento delegato UE n. 565/2017 (e successive modifiche ed integrazioni), la scelta da parte di un Cliente o potenziale Cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:

- uno strumento per il quale il Cliente o potenziale Cliente determina che una quota minima deve essere investita in attività economiche eco-sostenibili che contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali (es. mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi) ai sensi dell'art.2, punto 1 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- uno strumento per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili che contribuiscono ad un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che l'investimento non pregiudichi in modo significativo alcun obiettivo ambientale o sociale e che le società partecipate seguano pratiche di buona governance;

c. strumenti che tengono in considerazione i principali effetti negativi rilevanti o che possono essere rilevanti sui fattori di sostenibilità causati, aggravati o direttamente collegati alle decisioni di investimento e alla consulenza prestata dalla Banca" (es. produzione di rifiuti pericolosi, emissioni di anidride carbonica, disparità salariale).

Prodotti ad elevata complessità, si intendono i seguenti prodotti:

1. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities)
2. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR").
3. prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi)
4. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2 del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura
5. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente
6. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2 del TUF diversi da quelli di cui al punto iv
7. prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF
8. obbligazioni perpetue
9. OICR c.d. alternative
10. prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente
11. prodotti finanziari con leva maggiore di 1
12. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

Pronti contro termine: operazioni mediante le quali il Banco vende a pronti una determinata quantità di titoli o valuta e contemporaneamente riacquista a termine dalla medesima controparte un pari quantitativo di titoli o valuta della stessa specie ad un prezzo prestabilito;

Rating: valutazione del grado di rischio di inadempienza riguardante un emittente (società, ente pubblico, paese) o una specifica Obbligazione, espressa da una società specializzata attraverso un giudizio espresso tipicamente tramite una combinazione di lettere e cifre (es: AAA, AA, BB+, etc.);

Sedi di Esecuzione (o trading venue):

- i Mercati Regolamentati;
- i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
- sistemi organizzati di negoziazione (OTF);
- gli Internalizzatori sistematici;
- i market maker, o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolga in un paese terzo una funzione simile a quelle eseguite da una qualsiasi delle entità predette
- gli intermediari che agiscono in qualità di Market Maker o Liquidity Provider;

Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF): sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a Strumenti Finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE (ad esempio, EuroTlx);

Sistema organizzato di negoziazione (OTF): sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE;

Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV): OICR Aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni.

Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF): OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti partecipativi.

POLICY SINTETICA PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE**Premessa**

Il presente documento rappresenta una sintesi della "Policy per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse" e ha l'obiettivo di illustrare le linee guida che il Gruppo Banco Desio (di seguito anche il "Gruppo") ha adottato con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei Servizi ed Attività di investimento, dei Servizi accessori o di una combinazione di tali Servizi, a seguito del recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della Direttiva n. 2014/65/UE (di seguito anche "MiFID II") e della Direttiva (UE) n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, del Regolamento Delegato (UE) 2021/1257 in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi e del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e successive modifiche.

Nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse ha trovato attuazione nell'art. 21, comma 1-bis e 1-ter del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche e integrazioni e nel Regolamento Intermediari Libro III-bis del, in particolare nell'art. 63-septies e 63-octies, e al Libro IX, in particolare nell'art. 135-vicies quinquies.

Le disposizioni contenute nel presente documento sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza (di seguito anche la "Capogruppo" o la "Banca").

La Capogruppo assicura la coerenza delle decisioni delle controllate con gli orientamenti e le politiche generali di Gruppo in materia di conflitto d'interessi, fatta salva l'autonomia degli organi aziendali delle singole società del Gruppo.

1. Ambito di applicazione

Il presente documento è stato adottato da tutte le banche appartenenti al Gruppo.

2. Definizione di conflitti di interesse

Si è in presenza di un conflitto d'interesse quando la Capogruppo, un Soggetto Rilevante o una persona (fisica o giuridica) avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con la Capogruppo o con una società del Gruppo, si trovano in una delle seguenti situazioni:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del Cliente;
- siano portatori nel risultato del Servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, di un interesse distinto da quello del Cliente medesimo, che possono insorgere a seguito dell'integrazione delle loro preferenze di sostenibilità;
- abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del Cliente interessato;
- svolgano la medesima attività del Cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente un incentivo in relazione con il Servizio a questi prestato, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi;
- abbiano un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del Cliente in questione;
- partecipino sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei Prodotti di Investimento Assicurativi, in particolare laddove gli stessi possano influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

3. Tipologie di conflitto di interesse

Sulla base della struttura del Gruppo e dei Servizi prestati dalla Capogruppo e dalle società che ne fanno parte, sono state identificate le principali tipologie di conflitti di interesse, di seguito indicate.

- Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più Servizi di investimento

Si intendono quei conflitti che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale La Banca svolge nei confronti dei Clienti, Servizi di investimento diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto svolga il servizio di Collocamento a fermo su Strumenti Finanziari e, contestualmente, il medesimo soggetto svolga il servizio di Gestione di portafogli. Vi potrebbe essere l'interesse ad inserire nel portafoglio oggetto di gestione gli Strumenti Finanziari collocati a fermo, favorendo l'interesse di quest'ultimo a discapito dell'interesse del Cliente e delle sue preferenze di sostenibilità.

- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di Servizi di investimento aventi ad oggetto Strumenti finanziari emessi da società facenti parte del Gruppo

Si intendono quei conflitti derivanti dalla prestazione di Servizi aventi ad oggetto Strumenti finanziari emessi (quali, ad esempio, prestiti obbligazionari) da società facenti parte del Gruppo. La Banca, ad esempio, potrebbe avere interesse a raccomandare alla clientela/inserire una quota rilevante di propri prodotti all'interno dei portafogli di gestione, a discapito delle preferenze di sostenibilità del cliente.

- Conflitti di interesse connessi alla detenzione di Partecipazioni rilevanti in Emittenti Strumenti Finanziari

Si intendono quei conflitti che potrebbero derivare dalla prestazione, da parte della Capogruppo, di Servizi di investimento aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da Emittenti nei quali una società del Gruppo detiene una Partecipazione Rilevante. La Banca, ad esempio, potrebbe avere interesse a raccomandare/inserire in Gestione di portafogli alla Clientela Strumenti Finanziari di Emittenti partecipati, in modo tale da far aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del Cliente e le sue preferenze di sostenibilità.

-Conflitti di interesse connessi all'esistenza di Patti Parasociali in Emittenti Strumenti Finanziari

Si intendono quei conflitti che potrebbero derivare dalla prestazione, da parte della Capogruppo, di Servizi di investimento aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da società con le quali sono in essere Patti Parasociali da parte di una società del Gruppo medesimo. La Banca, infatti, potrebbe avere interesse a raccomandare/inserire in Gestione di portafogli alla Clientela Strumenti Finanziari di Emittenti con i quali sono in essere dei Patti Parasociali, in modo tale da favorire la/e società oggetto di tali Patti, senza tenere in considerazione gli interessi del Cliente e le sue preferenze di sostenibilità.

-Conflitti di interesse connessi alla prestazione di Servizi di investimento aventi ad oggetto Strumenti finanziari o Prodotti di Investimento Assicurativi di società che possiedono una Partecipazione Rilevante nella Capogruppo o in società del Gruppo.

Si intendono quei conflitti derivanti da situazioni in cui può trovarsi la Capogruppo che presta un Servizio di investimento avente ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da società che possiedono una Partecipazione Rilevante nella Capogruppo. Ad esempio la Capogruppo potrebbe raccomandare/inserire in Gestione di portafogli alla propria Clientela Strumenti Finanziari di Emittenti partecipanti al capitale della Capogruppo a discapito degli interessi della propria Clientela e delle sue preferenze di sostenibilità.

-Conflitti di interesse derivanti dall'assunzione di incarichi in altre società che possano determinare l'insorgere di un conflitto

Si intendono quei conflitti derivanti dall'assunzione da parte di Soggetti Rilevanti del Gruppo di incarichi in altre società Emittenti Strumenti Finanziari. Ad esempio, la Banca potrebbe raccomandare/inserire in Gestione di portafogli alla propria Clientela gli Strumenti Finanziari di tali Emittenti al fine di perseguire le finalità degli incarichi rivestiti presso le società terze a discapito degli interessi della Clientela e delle sue preferenze di sostenibilità.

-Conflitti di interesse derivanti dall'adesione a Mercati regolamentati o MTF in qualità di market maker

Si intendono quei conflitti derivanti dall'assunzione dell'incarico di market maker su Strumenti Finanziari di propria emissione. La Banca potrebbe privilegiare la negoziazione degli Strumenti Finanziari per i quali si pone come market maker, ai fini della redditività derivante dall'applicazione degli spread stabiliti fra domanda e offerta dello specifico Strumento Finanziario oggetto della negoziazione, a discapito, inter alia, delle preferenze di sostenibilità del Cliente.

-Conflitto di interessi per la percezione di incentivi e retrocessioni di commissioni

Si intendono quei conflitti derivanti dalla percezione di incentivi o retrocessioni di commissioni, che possano creare interesse per una società del Gruppo nel Collocamento, sottoscrizione o Distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativo che offrono le migliori condizioni di retrocessione, a discapito, inter alia, delle preferenze di sostenibilità del Cliente.

-Conflitto di interessi derivante da entità finanziate

Si intendono quei conflitti di interesse derivanti da finanziamento rilevante da parte della Capogruppo o da una società del Gruppo ad una società emittente strumenti finanziari. Ad esempio, nel caso in cui svolga il servizio di Collocamento su Strumenti Finanziari di soggetti Emittenti finanziati dalla Capogruppo o da una società del Gruppo, la Banca potrebbe avere interesse nel raccomandare alla propria Clientela/inserire in Gestione di portafogli gli Strumenti Finanziari di tali Emittenti, al fine di poter avere/supportare il rientro della propria esposizione debitoria, a discapito, inter alia, delle preferenze di sostenibilità del Cliente.

-Conflitto di interessi derivante da patti di vendita

Si intendono i conflitti di interesse derivanti dalla sottoscrizione da parte della Capogruppo o da una società del Gruppo di patti di vendita con una società emittente strumenti finanziari. Ad esempio, la Capogruppo potrebbe raccomandare alla propria Clientela/inserire in portafoglio di Gestione Patrimoni Individuali gli Strumenti Finanziari emessi da tali Emittenti al fine di favorire il verificarsi delle condizioni definite nell'ambito del Patto, a discapito, inter alia, delle preferenze di sostenibilità del Cliente.

-Conflitto di interessi derivante dalla contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto

Si intendono i conflitti di interesse derivanti dalla vendita di un Prodotto di Investimento Assicurativo al fine di fornire una garanzia ad un finanziamento erogato dalla Banca o da una società del Gruppo. Ad esempio la Banca potrebbe avere interesse che il cliente garantisca il finanziamento dalla stessa erogato tramite l'acquisto di Prodotti di Investimento Assicurativo al fine di poter beneficiare contemporaneamente delle retrocessioni da parte della compagnia assicurativa.

Il contenuto della presente Policy è sottoposto a revisione con periodicità annuale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione.

4. Misure di gestione dei conflitti di interesse

La Banca si è dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- a) separazione fisica e organizzativa nei processi decisionali che contraddistinguono le diverse linee di business, che prestano il servizio di Gestione di portafogli e quelle che prestano i servizi di Esecuzione, Negoziazione per conto proprio, Ricezione e trasmissione ordini, Collocamento di Strumenti Finanziari;
- b) nell'ambito della prestazione del servizio di Gestione di portafogli, attuazione di strategie d'investimento basate su regole, criteri e parametri definiti nell'ambito di un processo d'investimento strutturato che tiene conto di valutazioni su operazioni che hanno ad oggetto Strumenti Finanziari in conflitto di interessi e delle preferenze di sostenibilità della clientela;
- c) procedure volte a garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- d) specifiche misure volte ad impedire o limitare influenze indebite sullo svolgimento, da parte di un Soggetto Rilevante, di Servizi di investimento o accessori;
- e) policy interna che impone un preciso divieto in capo ai Soggetti Rilevanti di effettuare operazioni personali in conflitto di interesse con la Clientela e vieta a soggetti in contatto con la Clientela di effettuare operazioni che astrattamente potrebbero determinare l'insorgere di un conflitto di interessi;
- f) eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei Soggetti Rilevanti e le performance derivanti da attività in potenziale conflitto di interesse;
- g) regole per l'approvazione della commercializzazione di nuovi prodotti coerenti con le esigenze della Clientela;
- h) procedure volte ad individuare le Sedi di esecuzione degli ordini della Clientela al fine di poter garantire ai propri Clienti la best execution, considerando quale fattore determinante il corrispettivo totale pagato dal Cliente.

Per una trattazione completa delle misure di gestione si rinvia alla "Policy per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse" disponibile a richiesta in filiale.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della Banca e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvede ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

5. Registro dei conflitti di interesse

La Capogruppo ha istituito e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di Servizi di investimento o accessori interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più Clienti.

6. Disclosure dei conflitti di interesse

Qualora le misure di gestione adottate risultino non sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, il Cliente ne verrà informato, su un supporto duraturo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul Servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse. La comunicazione comprende la natura generale e/o le fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Su richiesta del Cliente, saranno forniti maggiori dettagli nell'ambito della "Policy per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse" disponibile a richiesta in filiale.

* * *

Versione: Marzo 2023 (approvata dal C.d.A. del 9 novembre 2017)

Entrata in vigore: 2 gennaio 2023 (sostituzione EuroTLX con Vorvel solo per i prestiti obbligazionari del Banco)

Modifica delle sedi di esecuzione: 13 novembre 2023

1. INTRODUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale (Regolamento Intermediari Consob n. 20307 del 15/02/2018 e successivi aggiornamenti) e comunitaria (Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 e Regolamento Delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016, c.d. MiFID II), la presente Execution e Transmission Policy (di seguito anche la "Policy") definisce e formalizza le modalità ed i criteri adottati dal Banco di Desio e della Brianza (di seguito, "la Banca") per l'esecuzione e la ricezione e trasmissione degli ordini della clientela (retail e professional) relativi a Strumenti Finanziari.

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a tutti gli Strumenti Finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dalla sede di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi) con riferimento ai seguenti servizi di investimento:

- ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più Strumenti Finanziari;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- negoziazione per conto proprio;
- gestione di portafogli.

3. SEDI DI ESECUZIONE

Si intendono Sedi di Esecuzione (o trading venue) degli ordini:

- i mercati regolamentati;
- i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
- i sistemi organizzati di negoziazione;
- gli internalizzatori sistematici;
- gli intermediari che agiscono in qualità di market maker o liquidity provider;
- le entità che svolgano in un paese terzo una funzione simile a quelle sopra indicate.

La Banca definisce, per ciascuna tipologia di Strumenti Finanziari negoziati per la clientela, una o più Sedi di Esecuzione sulla base dei fattori di seguito descritti.

Ove la Banca si avvalga di intermediari terzi (o broker) per accedere alle Sedi di Esecuzione degli ordini a cui non aderisce direttamente, la Banca provvede ad acquisire preventivamente l'execution policy degli intermediari di cui intende avvalersi ed ogni altra informazione necessaria al fine di accertarne la coerenza con la strategia di best execution degli ordini per la clientela contenuta nel presente documento.

La Banca non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione e o di esecuzione.

4. FATTORI RILEVANTI

La Banca, nell'esecuzione degli ordini impartiti dalla clientela riguardanti Strumenti Finanziari, ricerca per la clientela stessa il miglior risultato possibile (best execution) in relazione ad ogni singolo ordine, limitatamente all'ambito delle Sedi di Esecuzione selezionate, così come previste nell'allegato "Sedi di Esecuzione" e non in termini assoluti, ossia considerando tutte le Sedi di Esecuzione possibili dello specifico Strumento Finanziario.

Al fine di ricercare il miglior risultato possibile per la clientela, la Banca considera principalmente:

- il prezzo a cui avviene l'esecuzione dell'ordine; in particolare al fine di selezionare le Sedi di Esecuzione degli ordini, la Banca valuta la qualità dei prezzi espressi su base duratura e le modalità di formazione del prezzo nell'ambito di ciascuna di esse, verificandone liquidità e spessore;
- tutte le componenti di costo connesse alle transazioni, in particolare, le spese sostenute per la remunerazione di servizio di terzi (ad esempio costi di regolamento e costi di accesso al mercato) ed i costi e le commissioni connesse all'operatività di eventuali intermediari esterni utilizzati per la trasmissione degli ordini alle Sedi di Esecuzione.

Inoltre, la Banca valuta i seguenti fattori, anche in relazione a dimensioni (in termini di quantità da negoziare e controvalore stimato) e natura dell'ordine da

eseguire:

- rapidità di esecuzione, intesa come il tempo che intercorre tra la trasmissione dell'ordine e la sua esecuzione nell'ambito di una Sede di Esecuzione;
- probabilità di esecuzione e regolamento. La probabilità che un ordine venga eseguito in una Sede di Esecuzione dipende in gran parte dalla liquidità dello Strumento Finanziario e dallo spessore della negoziazione nella trading venue. Al riguardo, la Banca tiene anche in considerazione i rischi derivanti dall'eventualità che gli ordini possano essere eseguiti solo in modo parziale, nonché il rischio associato all'eventualità che, successivamente all'esecuzione dell'ordine, il regolamento della transazione possa non avvenire in modo regolare in relazione alla consegna dello Strumento Finanziario oggetto dell'ordine (fail tecnico).

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Per la selezione della Sede di Esecuzione su cui negoziare gli ordini relativi a strumenti azionari e obbligazionari la Banca adotta una strategia di esecuzione degli ordini che permette di identificare in modalità dinamica la migliore Sede di Esecuzione (c.d. gestione dinamica della best execution). Tale approccio consente di valutare in tempo reale, alla ricezione dell'ordine, le condizioni di negoziazione offerte sulle diverse Sedi di Esecuzione alternative identificate e raggiunte (direttamente o tramite broker) dalla Banca. Ove la Banca abbia previsto una gestione statica della best execution, l'ordine ricevuto viene trasmesso direttamente alla Sede di Negoziazione prevista, in quanto la Banca, sulla base dei fattori rilevanti sopra indicati, ha ritenuto comunque di poter garantire il miglior risultato per la clientela.

La clientela può chiedere di eseguire un ordine in una specifica Sede di Esecuzione (tra quelle previste dalla Policy) differente da quella selezionata secondo i criteri della presente Execution e Transmission Policy. In tale caso la clientela dovrà provvedere a fornire le dovute istruzioni e, in relazione a quanto disposto, la Banca non sarà tenuta a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile nell'esecuzione dell'ordine.

La Banca si riserva la facoltà di negoziare gli ordini anche fuori mercato. Tale tipo di transazione è di solito effettuata al fine di garantire liquidità alla clientela e di ridurre i rischi di regolamento. In tale ipotesi, al fine di garantire la best execution per il cliente, la Banca verifica l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

La Banca agisce in qualità di market maker sulle obbligazioni del Gruppo Banco Desio quotate su VORVEL, ossia si propone quale soggetto disponibile a negoziare in contropartita diretta, acquistando o vendendo tali obbligazioni ai prezzi ed alle quantità da essa stessa definiti e dichiarati, che non necessariamente rappresentano il "miglior risultato possibile" per gli ordini dei clienti. Quando la Banca agisce in qualità di market maker non sta negoziando Strumenti Finanziari in relazione a ordini dei clienti, ma sta proponendo prezzi e quantità che i clienti possono accettare o rifiutare, agendo come controparte qualificata.

6. MODALITÀ DI REVISIONE DELLA EXECUTION E TRANSMISSION POLICY

La Banca provvede, con cadenza almeno annuale, alla revisione della presente Execution e Transmission Policy, ridefinendo, se necessario, i criteri, le modalità operative e le Sedi di Esecuzione finalizzate all'ottenimento degli obiettivi di best execution definiti, tenendo conto delle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 65-septies, comma 6 del D.Lgs. 58/98 e 49 del Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018.

Nel caso di modifica del presente documento, la Banca provvederà a notificare tali variazioni alla clientela unitamente all'invio del primo estratto conto successivo all'esecuzione di tali modifiche.

ALLEGATO ALL'ALLEGATO "EXECUTION E TRANSMISSION POLICY"

SEDI DI ESECUZIONE	
STRUMENTI FINANZIARI	SEDI DI ESECUZIONE E BROKER
Azioni (diverse da quelle di emittenti francesi negoziati sull'MTA), obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant, Fondi chiusi, Investment Companies, negoziati in Italia	Euronext Milan, Euronext MIV Milan, Euronext Growth Milan, Aquis Exchange Europe, CBOE Europe (CXE), CBOE Europe (DXE): gestione dinamica della best execution tramite UniCredit Bank AG
ETF, ETC, ETN, negoziati in Italia	ETFplus, Tradeweb Europe e Bloomberg MTF (per ETF, ETC e ETN): gestione dinamica della best execution tramite Banca Akros
Azioni di emittenti francesi negoziati sull'Euronext Milan	Euronext Milan: gestione statica della best execution tramite Intesa Sanpaolo
Covered Warrant e Certificates (securitized derivatives), negoziati in Italia	SeDEX e EUROTIX: gestione dinamica della best execution tramite Banca Akros

Azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant, ETC, ETN, ETF, covered warrant e certificates (securitized derivatives), negoziati all'estero	Xetra, Euronext Cash Amsterdam, Euronext Cash Bruxelles, Euronext Cash Parigi, London Stock Exchange, London Stock Exchange – International Order Book, London Stock Exchange SEAQ, Mercado Continuo Espanol – SIBE, Euronext Cash Lisbon, Nasdaq OMX Nordic Exchange – Copenhagen, Nasdaq OMX Nordic Exchange – Helsinki, Oslo Bors Asa, Nasdaq OMX Nordic Exchange – Stockholm, Irish Stock Exchange, Wiener Boerse, Athens Exchange, Warsaw Stock Exchange, Prague Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Ljubjana Stock Exchange, Boerse Berlin, Deutsche Boerse, Boerse Munich, Boerse Stuttgart, SIX Swiss Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, American Stock Exchange, New York Stock Exchange, National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), Stock Exchange of Hong Kong, , Singapore Exchange, Australian Securities Exchange, JS E Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange e CHI-X: gestione dinamica della best execution tramite Intesa Sanpaolo
Titoli di Stato italiani	<p>a) <u>Per ordini di controvalore minore o uguale di 200.000 €</u> MOT, EUROMOT, EUROTLX, EXTRAMOT e VORVEL: gestione dinamica della best execution tramite Intesa Sanpaolo</p> <p>b) <u>Per ordini di controvalore maggiore di 200.000 €</u> gestione dinamica della best execution da parte di Banco Desio confrontando: - MOT, EUROMOT, EUROTLX, EXTRAMOT e VORVEL tramite Intesa Sanpaolo - Bloomberg MTF, in qualità di aderente diretto (esclusivamente con le controparti autorizzate dal Consiglio di Amministrazione di Banco Desio).</p> <p>In fase di prima emissione, la Banca si riserva la facoltà di modificare il broker di negoziazione, tra quelli citati nel presente documento, purché restino invariate le condizioni del cliente.</p>
Obbligazioni (italiane ed estere, escluse le obbligazioni del Gruppo Banco Desio) e Titoli di Stato esteri quotati su MOT, EUROMOT, EUROTLX, EXTRAMOT e VORVEL	<p>a) <u>Per ordini di controvalore minore o uguale di 100.000 €</u> MOT, EUROMOT, EUROTLX, EXTRAMOT e VORVEL: gestione dinamica della best execution tramite Intesa Sanpaolo</p> <p>b) <u>Per ordini di controvalore maggiore di 100.000 €</u> gestione dinamica della best execution da parte di Banco Desio confrontando: - MOT, EUROMOT, EUROTLX, EXTRAMOT e VORVEL, tramite Intesa Sanpaolo, - Bloomberg MTF, in qualità di aderente diretto (esclusivamente con le controparti autorizzate dal Consiglio di Amministrazione di Banco Desio)</p>
Obbligazioni (italiane ed estere, escluse le obbligazioni del Gruppo Banco Desio) e Titoli di Stato esteri NON quotati	<p>a) Se presenti su Bloomberg MTF: adesione diretta di Banco Desio (esclusivamente con le controparti autorizzate dal Consiglio di Amministrazione di Banco Desio)</p> <p>b) Se non presenti su Bloomberg MTF: esecuzione fuori mercato</p>
Obbligazioni del Gruppo Banco Desio quotate su VORVEL	VORVEL: gestione statica tramite Banca Akros
Derivati quotati negoziati in Italia	IDEM: gestione statica tramite Intesa Sanpaolo
Derivati OTC (IRS e FX Flexible Forward)	Esecuzione fuori mercato in contropartita diretta

In caso di interruzioni o malfunzionamenti nella trasmissione degli ordini protratti per un periodo superiore a 5 minuti (per azioni, diritti, ETC, ETN, ETF, Fondi chiusi, Investment Companies, covered warrant, warrant e certificates - securitized derivatives - quotati) o a 10 minuti (per obbligazioni e titoli di stato, italiani ed esteri e derivati quotati) la Banca trasmetterà gli ordini ai seguenti broker di back up ovvero con le seguenti modalità:

STRUMENTI FINANZIARI	SEDI DI ESECUZIONE E BROKER DI BACK UP
Azioni (diverse da quelle di emittenti francesi negoziati sull'MTA), obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant, Fondi chiusi, Investment Companies, negoziati in Italia	Euronext Milan, Euronext MIV Milan, Euronext Growth Milan, Equiduct: gestione dinamica tramite Banca Akros
ETF, ETC, ETN, negoziati in Italia	ETFplus e CHI-X: gestione dinamica tramite Intesa Sanpaolo
Azioni di emittenti francesi negoziati sull'Euronext Milan	Euronext Milan: gestione statica della best execution tramite Banca Akros
Covered Warrant e Certificates (Securitized derivatives), negoziati in Italia	SeDEX e EuroTLX: gestione dinamica tramite Intesa Sanpaolo

<p>Azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant, ETC, ETN, ETF, covered warrant e certificates (securitized derivatives), negoziati all'estero</p>	<p>Xetra, Euronext Cash Amsterdam, Euronext Cash Bruxelles, Euronext Cash Parigi, London Stock Exchange, London Stock Exchange – International Order Book, London Stock Exchange SEAQ, Mercado Continuo Espanol – SIBE, Euronext Cash Lisbon, Nasdaq OMX Nordic Exchange – Copenhagen, Nasdaq OMX Nordic Exchange – Helsinki, Oslo Bors Asa, Nasdaq OMX Nordic Exchange – Stockholm, Irish Stock Exchange, Wiener Boerse, Athens Exchange, Boerse Berlin, Deutsche Boerse, Boerse Munich, Boerse Stuttgart, SIX Swiss Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, New York Stock Exchange, National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), Stock Exchange of Hong Kong, Singapore Exchange, Australian Securities Exchange: gestione statica tramite Banca Akros</p>
<p>Obbligazioni e Titoli di Stato, italiani ed esteri (escluse le obbligazioni del Gruppo Banco Desio)</p>	<p>Domestic MOT, Euro MOT, Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles, Euronext Lisbon, Euronext Paris, Borse Berlin, Borse Dusseldorf, Borse Frankfurt, Borse Hamburg, Borse Hannover, Borse Munchen, Borse Stuttgart, Six Swiss Exchange, EuroTLX, Extra MOT, VORVEL, UBS Bond Port, Bloomberg Trading Facility, Bondvision Corporate, Bondvision Market, KCG Bond Point, Tradeweb: gestione dinamica tramite Banca Akros</p>